



Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere connesse della potenza di 24,586 MWp

Provincia di Piacenza
Comune di Cortemaggiore, Località Morlenzo

ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA




04/10/2024	00	Emissione finale	G. Neri G. Virgilli D. Gerevini A. Biasia A. Mucciolo D. Deriu	B. Domenichelli E. Catapano	E. Cabiddu
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale 			ID Documento Committente Cod055_FV_00017_BPR ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale Futuro Solare 1 S.r.L.			ID Documento Appaltatore 1914_Analisi coerenza normativa pianificatoria urbanistica		

	ID Documento Committente	Pagina 2 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Sommario

1	Inquadramento progettuale	3
2	Definizione della procedura di valutazione ambientale e autorizzativa a cui sottoporre il progetto in analisi.....	9
2.1	Inquadramento normativo	9
2.1.1	Inquadramento della normativa vigente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici	9
2.1.2	Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici.....	11
2.2	Applicazione della normativa vigente al caso specifico del progetto in esame	11
2.2.1	Applicazione della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale	11
2.2.2	Applicazione della normativa vigente in materia di procedure autorizzative.....	18
3	Verifica delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.....	20
3.1	Premessa.....	20
3.2	Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica	20
3.2.1	Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)	20
3.2.2	Piani del settore energia	22
3.2.3	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell'Emilia-Romagna (P.T.P.R.)	27
3.2.4	Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia-Romagna (D.A.L. 28/2010, D.A.L. 125/2023, D.G.R. 693/2024)	33
3.2.5	Piano Forestale Regionale (P.F.R.).....	38
3.2.6	Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2030)	39
3.2.7	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)	41
3.2.8	Vincolo idrogeologico.....	44
3.2.9	Classificazione sismica	45
3.2.10	Piano Territoriale di Area Vasta di Piacenza (P.T.A.V.).....	45
3.2.11	Area dell'impianto fotovoltaico di progetto e relativa servitù di accesso.....	47
3.2.12	Area della sottostazione elettrica MT/AT, percorso di accesso alla stessa e linea di connessione AT.....	61
3.2.13	Linea elettrica di connessione MT	73
3.2.14	Analisi dei vincoli di tutela naturalistica, paesaggistica ed archeologica	82

	ID Documento Committente	Pagina 3 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

1 Inquadramento progettuale

L'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Morlenzo", con potenza di picco pari a 24.586,32 kW(dc), intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita della potenza prodotta da fonte rinnovabile solare, delineati nel PNIEC.

L'area occupata dal futuro impianto fotovoltaico, che interessa una superficie pari a circa 33,75 ha (intesa come superficie misurata alla recinzione perimetrale), è ubicata nella pianura piacentina in adiacenza dell'autostrada A21 (diramazione Fiorenzuola d'Arda).

L'area è ubicata nell'estremità settentrionale del territorio comunale di Cortemaggiore, a nord ovest del centro abitato di Cortemaggiore (circa 1,2 Km) e in prossimità del confine comunale con San Pietro in Cerro (PC).

L'impianto fotovoltaico in progetto, suddiviso in 5 settori o sottocampi (denominati A, B, C, D, E), ricade nella porzione di territorio che borda l'autostrada A21 per un buffer di 300 m di ampiezza, compreso tra i toponimi di Colombarola di Sopra e La Barattiera.

Si tratta di un'area a morfologia pianeggiante, con quote altimetriche ricomprese tra 44 e 49 m s.l.m. L'area risulta facilmente raggiungibile dalla S.P. n°587, svoltando verso nord in "Via Morlenzetto".

I toponimi più vicini all'area di progetto sono "Colombarola di Sopra", situato nei pressi del confine meridionale, "Colombarola di Sotto", Morlenzetto" e "Cascina Bassa", situati lungo "Via Morlenzetto", "La Barattiera" situato nei pressi del confine nord (si veda Figura 2).

Sotto il profilo cartografico l'area è ricompresa nei seguenti elementi:

- Foglio alla scala 1:25.000 n° 180NE, 162SE
- Sezione alla scala 1:10.000 n° 180030, 162150, 162160.

Dal punto di vista catastale l'area dell'impianto interessa i seguenti mappali del catasto terreni del Comune di Cortemaggiore¹:

- Foglio n. 4, Particelle n. 1, 23, 239 (ex p. 4), 241 (ex p. 7);
- Foglio n. 6, Particella n. 16;
- Foglio n. 7, Particella n. 6;
- Foglio n. 17, Particelle n. 3 (parte), 4 (parte).

Oltre all'impianto propriamente detto, è prevista la realizzazione di una Sottostazione elettrica MT/AT, che interessa i seguenti mappali:

- Foglio n. 6, Particella n. 10 (parte)

Di seguito si riporta la localizzazione delle aree in disponibilità per la realizzazione dell'intervento, riportate su foto aerea (Figura 1) e su Carta Tecnica Regionale (Figura 2).

¹ Si sottolinea che, a seguito di un recente frazionamento avvenuto successivamente allo sviluppo del progetto, sono cambiati i dati identificativi di alcune particelle catastali interessate dal progetto stesso, ed in particolare:

- la porzione della (ex) particella 4 del Foglio 4 del catasto terreni del Comune di Cortemaggiore interessata dall'impianto in progetto è oggi identificata come particella 239;
- la porzione della (ex) particella 7 del Foglio 4 del catasto terreni del Comune di Cortemaggiore interessata dall'impianto in progetto è oggi identificata come particella 241.



Figura 1: Inquadramento su foto aerea dell'area di progetto (fonte: Google Earth ®). In rosso sono indicate le aree in disponibilità per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, in blu la linea interrata di connessione elettrica MT, in verde l'area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di connessione AT e in giallo le servitù di accesso.





Figura 2: Inquadramento su CTR dell'area di progetto. In rosso sono indicate le aree in disponibilità per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, in blu la linea interrata di connessione elettrica MT, in verde l'area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di connessione AT e in giallo le servitù di accesso.

L'impianto fotovoltaico verrà connesso alla rete elettrica di alta tensione di Terna per l'immissione dell'energia prodotta nella RTN.

Nel caso in esame vi saranno due cavidotti MT interrati che partiranno dalle due cabine di raccolta, collocate in due punti diversi del campo fotovoltaico e che, per l'ultimo tratto, seguiranno lo stesso tracciato; nel tratto iniziale uno dei due cavidotti (quello che colletta i settori ubicati ad ovest dell'autostrada esistente) attraverserà l'autostrada stessa mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC).

I cavi MT raggiungeranno in un primo momento una nuova Sottostazione elettrica per l'elevazione MT/AT e poi la Cabina Primaria (CP) di Cortemaggiore.

	ID Documento Committente	Pagina 6 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

La Sottostazione di elevazione MT/AT rimarrà nella disponibilità del Produttore e sarà localizzata nelle dirette prossimità della Cabina Primaria; la sottostazione prevede due accessi distinti – carrabile e pedonale; all’interno dell’area non è prevista la presenza costante di personale in quanto le apparecchiature installate saranno dotate di un sistema di monitoraggio e controllo continuo.

All’interno dell’area sono previsti n.2 cabinati distinti per la gestione, rispettivamente, del sistema di monitoraggio SCADA, nonché fornitura BT, e del locale contatori MT e TSA.

L’area di pertinenza della Sottostazione sarà asfaltata – così da garantire il transito dei mezzi necessari per le attività di installazione e manutenzione – ad eccezione dell’area circostante il trasformatore MT/AT, che sarà costituita da ghiaietto.

Il collegamento tra la Sottostazione di elevazione e la Cabina Primaria avverrà tramite cavo AT interrato che attraverserà il canale limitrofo (Colatore Canalone) mediante TOC e si collegherà ad un nuovo stallo previsto in CP.

Tale soluzione prevede la posa di circa 1,5 chilometri di cavo interrato MT in partenza dalla cabina di raccolta a nord dell’impianto e 950 metri circa di cavidotto MT interrato in partenza dalla cabina di raccolta a sud dell’impianto, che seguiranno il tracciato riportato nelle planimetrie di progetto (elaborato Cod055_FV_00058_BGD-Tracciato Cavidotto con Inquadrimento interferenze) e circa 75 metri di cavo in AT le cui planimetrie di progetto possono essere visualizzate nell’elaborato Cod055_FV_00054_BED-Percorso Cavo AT.

Di seguito si riportano alcuni stralci cartografici su foto aerea che consentono di inquadrare le opere di connessione in progetto.



LEGENDA







-  Cabina Primaria Cortemaggiore
-  Area installazione impianto fotovoltaico
-  Area Sottostazione MT/AT
-  Linee MT di connessione tra impianto e SSE MT/AT
-  Linee AT di connessione tra SSE MT/AT e Cabina Primaria

Figura 3: Stralcio della corografia di inquadramento rappresentante le opere di connessione alla RTN.

	ID Documento Committente	Pagina 9 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

2 Definizione della procedura di valutazione ambientale e autorizzativa a cui sottoporre il progetto in analisi

2.1 Inquadramento normativo

2.1.1 Inquadramento della normativa vigente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici


Con riferimento agli elenchi delle opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, definite ai sensi del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. ed identificate negli Allegati alla Parte II, il progetto di un impianto fotovoltaico può ricadere in diverse casistiche procedurali, in funzione della sua taglia e delle caratteristiche del sito di localizzazione.

In particolare, risultano essere sottoposti:

- 1) Alla procedura di VIA di competenza statale, come indicato nell'art. 6, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., i progetti elencati nell'Allegato II al medesimo decreto. Rientrano in tale casistica gli "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale" (cfr. Allegato II, punto 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
- 2) Alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, come indicato nell'art. 6, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., i progetti elencati nell'Allegato IV al medesimo decreto. Rientrano in tale casistica gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" (cfr. Allegato IV, punto 2, lett. b, al D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici. Tale classificazione è poi ripresa anche dalla L.R. 20 aprile 2018, n.4, e ss.mm.ii., nella quale, al punto 8) dell'Allegato B.2, è riportata la stessa voce "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'art. 47, comma 11 – bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge n. 41/2023 e successive modifiche (da ultimo quelle apportate con D.L. n. 181/2023, convertito dalla Legge n. 11/2024) "I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purché:

- a) *l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*
- b) *l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*
- c) *fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso*

	ID Documento Committente	Pagina 10 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.”


Un altro aspetto di cui occorre tener conto per definire correttamente l'inquadramento normativo vigente è introdotto dall'art. 6, comma 7, lettera b) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., il quale specifica che la VIA è effettuata anche per “i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla Parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000”.

Per completare l'inquadramento della normativa vigente occorre, infine, ricordare che il D.M. Ambiente 30 marzo 2015 ha introdotto le linee guida per la Verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale; fatte salve le soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., le suddette linee guida definiscono criteri specifici per identificare le condizioni che determinano l'eventuale riduzione delle soglie dell'Allegato IV, con riferimento alle caratteristiche e alla localizzazione dei progetti.

I criteri introdotti dal D.M. summenzionato, che stabiliscono le condizioni che in alcuni casi possono comportare il dimezzamento della soglia di applicazione della Verifica di assoggettabilità, sono i seguenti:

- ✓ Cumulo con altri progetti, per quanto riguarda, in particolare, la presenza di altri progetti appartenenti alla medesima categoria progettuale indicata nell'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (ovvero, nel caso del fotovoltaico, “impianti industriali non termici per la produzione di energia”²), ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; nello specifico l'ambito territoriale è definito da una fascia di un chilometro per le opere areali, misurata a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto;
- ✓ Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate [criterio non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.];
- ✓ Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto proposto, tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alle seguenti zone:
 - zone umide;
 - zone costiere;
 - zone montuose o forestali;
 - riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
 - zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;
 - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati [criterio non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.];

² Si ricorda che, ai sensi del DM 19/02/2007 art.5, comma 8, “gli impianti di cui all'art.2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999 [...]”. Alla luce di tale definizione, per “impianti industriali non termici per la produzione di energia” si intendono le installazioni fotovoltaiche aventi potenza > 20 kWp.

	ID Documento Committente Cod055_FV_00017_BPR ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	Pagina 11 / 89
		Numero Revisione
		00

- zone a forte densità demografica;
- zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Ne consegue che, qualora uno o più criteri tra quelli sopra elencati, così come declinati nel D.M. Ambiente 30 marzo 2015, trovassero applicazione per il caso in esame, le soglie dimensionali stabilite per la Verifica di assoggettabilità a VIA dall'Allegato IV alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. (ed eventualmente incrementate ai sensi dell'art. 47, comma 11 – bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge n. 41/2023 s.m.i.) dovrebbero essere ridotte del 50% (passando, nello specifico, da 1 MW a 500 kW o, nel caso in cui trovasse applicazione l'innalzamento di soglia introdotto dalla L. 41/2023, da 12 MW a 6 MW).

2.1.2 Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici


Per quanto riguarda le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici industriali, la normativa vigente prevede quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii., *“l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste”*;
2. Ai sensi dell'art.6, comma 9bis del D.Lgs. n.28/2011 e ss.mm.ii. *“le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 12 MW, nonché agli impianti agro-voltaici [...] che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale [...]”*; si ricorda che le disposizioni del summenzionato comma 1 si riferiscono all'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
3. Fatte salve le casistiche descritte ai punti precedenti, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, ss.mm.ii.

2.2 Applicazione della normativa vigente al caso specifico del progetto in esame

2.2.1 Applicazione della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale

Come anticipato in premessa, il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli ubicati a terra ubicato nel Comune di Cortemaggiore (PC), suddiviso in 5 settori (denominati A, B, C, D, E) ed avente una potenza elettrica complessiva di circa **24,586 MWp**.

	ID Documento Committente	Pagina 12 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

L'impianto è ubicato in un'area idonea per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter), punto 3, del D.lgs. 199/2021 s.m.i., il quale indica, appunto, come aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra:

- *C-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*
 - *3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*


Nel caso specifico l'area in disponibilità per la realizzazione del sedime dell'impianto fotovoltaico non presenta vincoli ai sensi della Parte Seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si colloca ad una distanza non superiore a 300 metri dall'Autostrada A21 – diramazione Fiorenzuola d'Arda (vedi Figura 5). Pertanto, tale area è da ritenersi idonea all'installazione di un impianto fotovoltaico con moduli ubicati a terra.

A questo proposito occorre sottolineare che l'idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree adiacenti alle autostrade è stata confermata anche con le recenti modifiche apportate al D.Lgs. 199/2021 dall'art.5 del Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” (convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n.101). Inoltre, la localizzazione del progetto risulta coerente anche con i principi e i criteri omogenei introdotti per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (si veda Titolo II, art. 7, del Decreto 21 giugno 2024, pubblicato sulla GU n. 153 del 2-7-2024 e recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”); il Decreto 21 giugno 2024 richiama infatti la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.



Figura 5: Localizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto e buffer di 300 m di cui all'art. 20, comma 8, c-ter, punto 3 del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. Nell'immagine sono distinti i 5 settori (A, B, C, D, E) che compongono l'impianto (fuori scala).

Considerata la taglia dell'impianto, ai sensi dell'art.47, comma 11-bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge n.41/2023 e successive modifiche (da ultimo con D.L. n.181/2023 convertito dalla Legge n.11/2024), i limiti relativi alla soglia di applicazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening") di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.

	ID Documento Committente	Pagina 14 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00


n.152/2006 ss.mm.ii., seppur incrementati da 1 MW a 12 MW, risultano ampiamente superati dall'intervento in progetto. Non risultano, invece, superati i limiti relativi alla soglia di applicazione della procedura di VIA in sede statale, che sono pari a 25 MW; il progetto in esame, pertanto, in base alle disposizioni di legge dovrebbe essere sottoposto a procedura Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale.

Si osserva altresì che l'intervento in progetto non ricade nemmeno parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000, e pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'art.6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Si osserva infine che per il caso in esame non rilevano le disposizioni di cui al DM Ambiente 30 marzo 2015, che definiscono le condizioni per l'eventuale dimezzamento della soglia fissata dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'impianto in progetto di per sé già supera la soglia di 12 MW fissata per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, a prescindere dall'applicazione o meno del dimezzamento. Per completezza di trattazione, di seguito vengono comunque discussi i criteri introdotti dal summenzionato DM:

- a) Cumulo con altri progetti; per quanto attiene alla verifica del criterio "cumulo con altri progetti" (introdotto tra i "Criteri specifici" di valutazione elencati all'art. 4 e, nella fattispecie, all'art. 4.1 delle "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome" allegate al D.M. Ambiente del 30 Marzo 2015), si rileva innanzitutto che la recente sentenza del TAR LECCE n. 935 del 17 Luglio 2024 ha precisato espressamente come l'applicazione del criterio non riguarda gli impianti fotovoltaici eventualmente già esistenti nel buffer di 1 km dall'impianto in esame, ma solo i "progetti" afferenti ad "opere o interventi di nuova realizzazione". Si pone dunque al di fuori dell'alveo applicativo della fattispecie la computabilità di impianti preesistenti rispetto al momento di proposizione di un singolo progetto da realizzare³. Si osserva in effetti che, in coerenza con una lettura volta ad escludere dal novero degli impianti cumulabili quelli già in essere, l'intero art. 4.1 del D.M. Ambiente del 30 Marzo 2015, nel disciplinare il criterio cumulativo in esame, fa sempre e soltanto riferimento a "progetti" di opere, non già ad opere tout court. Stante quanto sopra riportato, è stata quindi condotta dal proponente una prima verifica dei progetti di altri impianti fotovoltaici e agrivoltaici autorizzati (e non ancora realizzati) nel contesto ambientale e territoriale compreso entro 1 km dalla localizzazione dell'impianto agrivoltaico in progetto, e per quanto attualmente noto non sono state rilevate casistiche rispondenti a questa condizione. Inoltre, non sono stati

³ Secondo il criterio del "cumulo con altri progetti", un singolo progetto "deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale" al fine di evitare "la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006", nonché di impedire "che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale". La medesima disposizione specifica, altresì, che "il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione", concludendo che la sussistenza dell'insieme delle condizioni delineate all'art. 4.1 citato "comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo".

	ID Documento Committente	Pagina 15 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

rilevati procedimenti autorizzativi in corso relativi alla medesima tipologia progettuale, sia di competenza nazionale⁴ che regionale⁵.

Per completare l'indagine il proponente chiede in ogni caso la collaborazione anche dell'Ente procedente (Arpae SAC Piacenza) nel fornire informazioni circa eventuali procedimenti in essere entro il *buffer* di 1 km dall'area di ubicazione dell'impianto agrivoltaico in progetto, al fine di valutare compiutamente l'effettiva applicabilità del criterio di "cumulo con altri progetti". A questo proposito si osserva che la stessa normativa vigente dispone che "le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati"; come riconosciuto dalla già menzionata Sentenza TAR LECCE n. 935/2024, tale adempimento collaborativo deve essere letto "*come funzionale a consentire al privato di conoscere - sì da escludere qualsiasi possibile operatività del criterio cumulativo eventualmente impattante sul progetto proposto - l'eventuale presenza di ulteriori progetti interessanti l'area, benché non ancora materialmente realizzati e, dunque, in astratto non conoscibili dal richiedente.*"

Tutto ciò premesso, e fatte salve eventuali indicazioni differenti che dovessero essere fornite in merito ad eventuali progetti autorizzati nel raggio di 1 km dall'impianto in oggetto, allo stato attuale delle conoscenze il criterio di "cumulo con altri progetti" non risulta applicabile al caso in esame, posto che comunque, dato che la taglia dell'impianto in progetto supera abbondantemente la soglia di 12 MW (fissata per l'applicazione della Verifica di assoggettabilità a VIA), la presenza di altri impianti all'interno del buffer di 1 km di fatto non rileva ai fini della procedura di valutazione ambientale.

Per completezza di documentazione si conclude la disamina riguardante il "cumulo con altri progetti" precisando infine che, nonostante le esplicite indicazioni della già menzionata Sentenza TAR LECCE n. 935/2024, il proponente ha comunque inteso procedere ad una verifica anche rispetto agli impianti fotovoltaici industriali esistenti nel buffer di 1 km dall'intervento in esame (nella fattispecie trattasi di impianti fotovoltaici a tetto di potenza nominale superiore a 20 kW); nel caso specifico, come evidenziato nella Figura seguente, nell'ambito territoriale definito da una fascia di un chilometro misurata a partire dal perimetro esterno delle aree occupate dal sedime dell'impianto (considerate alla recinzione) è riscontrata la presenza di un impianto fotovoltaico industriale di potenza pari a 74,91 kW⁶. Dall'analisi delle immagini satellitari Google Earth® si rileva inoltre la presenza di un ulteriore impianto fotovoltaico con moduli installati a terra, suddiviso in tre lotti collocati vicino alla stazione elettrica Terna a cui sarà allacciato l'impianto in progetto. Questo impianto non risulta censito dal GSE, pertanto in prima battuta si è assunto cautelativamente un rapporto potenza/superficie pari a 0,9 MW per ettaro, ottenendo una potenza stimata di circa 4,5-5 MW (si precisa che l'effettiva potenza installata potrebbe differire da quella stimata in questa sede).

⁴ Consultazione del portale ministeriale al link https://va.mite.gov.it/IT/Ricerca/ViaLibera?RequestVerificationToken=sCu1lds5IlbfCWVpkyEwvgzh2Qph_jV4DoJnThUJrEp0JoNY3hOMYIITeHezOeOSJNQZa7hJa36qrCiUP3mSbQfmGZUB6b98NHPrJwJezL2CuJr-K41jv_Q7kJuGeUb0EtQCKSoggt_Cy4Y2LmNuEY4tZr01sLI-QkoflwYcOcl&t=o&Testo=fotovoltaico&x=12&y=17.


⁵ Consultazione al link della Regione Emilia – Romagna <https://serviziambiente.regione.Emilia-Romagna.it/viavasweb/>.

⁶ Fonte: archivi riportati sul portale del GSE https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html

Fermo restando quanto specificato precedentemente in merito alla corretta applicazione del criterio in questione, la presenza di questi impianti sarà comunque debitamente considerata nella valutazione degli impatti cumulativi.



Figura 6: Verifica del criterio “cumulo con altri progetti” – rappresentazione grafica (Fonte: https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html e consultazione foto aeree Google Earth ®). Nell’immagine sono distinti i 5 settori (A, B, C, D, E) che compongono l’impianto (fuori scala).

	ID Documento Committente	Pagina 17 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

- b) Rischio di incidenti (criterio comunque non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.); l'intervento in progetto non prevede processi produttivi che utilizzino sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I al D.Lgs. n.105/2015 in quantità pari o superiori alle soglie indicate dello stesso Decreto;
- c) Localizzazione dei progetti: l'intervento in progetto non interessa zone ambientalmente sensibili e/o caratterizzate da una ridotta capacità di carico dell'ambiente naturale, come definite nel già menzionato D.M. Ambiente 30 marzo 2015; in particolare il progetto non interessa:
- zone umide;
 - zone costiere;
 - zone montuose o forestali;
 - riserve e parchi naturali;
 - zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;
 - zone a forte densità demografica;
 - zone di importanza storica, culturale o archeologica.


Si specifica inoltre che l'ulteriore criterio di localizzazione afferente alle “zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati” non è applicabile per gli impianti fotovoltaici, in quanto questi non producono emissioni e/o scarichi inquinanti.

Riepilogando tutto quanto sopra esposto si ribadisce che la normativa vigente prevederebbe, per il caso in esame, l'attivazione di una procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. regionale. Ciò premesso, nel caso specifico è volontà del Proponente attivare una procedura di V.I.A. volontaria (così definita in quanto viene avviata senza essere obbligatoriamente richiesta dalla normativa vigente); si ricorda che tale opzione è prevista dall'art. 4, comma 2, della L.R. 4/2018 e s.m.i.: “su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a V.I.A. i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3”.

Si è ritenuto opportuno attivare volontariamente la V.I.A. per consentire una valutazione appropriata degli impatti ambientali dell'opera e per accorpare nella omnicomprensiva procedura del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (c.d. P.A.U.R.) tutti gli aspetti autorizzativi che è necessario affrontare per poter realizzare l'intervento; infatti, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 4/2018 e s.m.i., “[...] Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.”

Lo Studio di Impatto Ambientale è corredato, quindi, della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'ottenimento delle concessioni, licenze, pareri e nulla osta per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene all'individuazione dell'Autorità competente, si specifica che, ai sensi dell'art. 7, comma 2), lett. a) della L.R. 4/2018 e s.m.i., l'intervento in esame rientra tra i progetti di competenza della Regione Emilia-Romagna (con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015).

	ID Documento Committente	Pagina 18 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

2.2.2 Applicazione della normativa vigente in materia di procedure autorizzative


Per quanto riguarda la procedura applicabile all'impianto in progetto ed alle relative opere di connessione, valutato che l'impianto stesso ha una potenza superiore ai 12 MW, non risulta applicabile la disciplina di cui all'art.6, comma 9bis del D.Lgs. n.28/2011 e ss.mm.ii. (Procedura Abilitativa Semplificata – PAS); viene quindi presentata istanza di Autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs n.387/2003 e ss.mm.ii. Tale Autorizzazione, di competenza dell'ARPAE SAC di Piacenza, sarà ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) richiamato al paragrafo precedente.

Sempre in merito al procedimento autorizzativo, è infine utile ricordare che la Regione Emilia-Romagna ha chiarito le situazioni nelle quali si rende necessaria la Variante urbanistica nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, la nota prot. PG/2011/63963 del 10/03/2011 specifica che *“l'autorizzazione alla installazione dell'impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere connesse, non comporta variante urbanistica quando si richiede di installare l'impianto in una delle aree idonee di cui alla delibera n. 28/2010; la necessità di effettuare la variante potrebbe però essere necessaria sotto il profilo espropriativo quando le opere di connessione (per allacciare l'impianto alla rete elettrica) debbano attraversare aree che non siano nella disponibilità del richiedente. In tal caso il richiedente dovrà, con la domanda di autorizzazione, chiedere l'attivazione della procedura espropriativa e nell'ambito del procedimento unico deve essere effettuata variante con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle opere; la necessità della procedura espropriativa viene meno nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione abbia concluso accordi bonari con tutti i proprietari delle aree interessate dall'attraversamento della linea elettrica”*.

Nel caso specifico parte del tracciato delle opere di connessione interessa parzialmente, per un breve tratto, terreni che risultano essere catastalmente di proprietà privata e che attualmente non si trovano nella disponibilità del Proponente. Pertanto, alla luce del parere sopra riportato, rendendosi necessaria l'attivazione di una procedura espropriativa, si rende necessaria anche specifica Variante urbanistica (nel caso specifico coinvolgendo il Piano Regolatore Generale del Comune di Cortemaggiore), per consentire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Questa impostazione è coerente con la prevista attivazione del procedimento autorizzatorio unico ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.: si rammenta, infatti, che l'art.12 comma 3 del citato decreto specifica che l'autorizzazione unica *“[...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*. Inoltre, la LR n.4/2018, all'art.21, specifica ulteriormente che:


- comma 1: *“ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:*
 - a) *opere pubbliche o di pubblica utilità”*
[l'art.12, comma 1, del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. specifica che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*];
- comma 2: *“il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat) [...] positiva*

	ID Documento Committente	Pagina 19 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito; [...] in tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale; in tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa [...] la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi”;

- comma 3: “il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli [...] 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.241 del 1990”.

Per i motivi sopra esposti, la documentazione per l'istanza di PAUR è completata dalla proposta di Variante dello strumento urbanistico vigente del Comune di Cortemaggiore (v. elaborato Cod055_FV_00044), che si intende parte del SIA.

	ID Documento Committente	Pagina 20 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

3 Verifica delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

3.1 Premessa

Nel presente paragrafo viene discussa la conformità delle opere in progetto, sia rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, che rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale. In particolare, vengono esaminati e discussi i seguenti Piani:

- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC);
- Piano Energetico Regionale (PER);
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR);
- Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia-Romagna (DAL 28/2010, DAL 125/2023)
- Piano Forestale Regionale (PFR);
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR);
- Vincolo idrogeologico;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- Piano Territoriale di Area Vasta di Piacenza (PTAV);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza;
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cortemaggiore;
- Zonizzazione acustica comunale (ZAC);
- Vincoli di tutela naturalistica;
- Vincoli di tutela paesaggistica;
- Vincoli archeologici.


Le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione, analizzate nel seguito, sono state valutate in modo da verificare la conformità alle stesse da parte degli interventi in progetto. L'analisi è stata sviluppata sia per l'impianto fotovoltaico propriamente detto che per le relative opere di connessione, compresa la Sottostazione elettrica.

3.2 Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

3.2.1 Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)

L'Italia occupa una posizione centrale nel Mediterraneo e proprio questa zona viene definita dai climatologi una delle aree "hot-spot" dei cambiamenti climatici. La penisola, infatti, è particolarmente esposta a un rischio climatico elevato, tra cui una maggiore frequenza e intensità degli eventi estremi come inondazioni, ondate di calore, fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste e carenza idrica: già oggi è evidente che l'aumento delle temperature e l'intensificarsi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici amplifichino tali rischi i cui impatti economici, sociali e ambientali sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni.

In linea con la "legge europea sul clima" (Regolamento 2021/1119/Ue), il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha approvato, con Decreto n.434 del 21 dicembre 2023, il Piano

	ID Documento Committente	Pagina 21 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00


nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). Il PNACC 2022 va a sostituire il precedente Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico che risaliva al 2018 ed era finalizzato all'attuazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Si tratta di una strategia concepita per rendere l'Italia resiliente alla crisi climatica. Il documento approvato funge, inoltre, da guida per pianificare al meglio le politiche di adattamento sul piano nazionale e locale, nel breve e nel lungo periodo.

Il Piano presenta alcune proiezioni su quello che potrebbe accadere in Italia dal 2036 al 2065 e delinea tre scenari possibili. In uno *scenario a elevate emissioni (RCP 8.5)* il PNACC prevede, entro il 2100, concentrazioni atmosferiche di CO₂ triplicate o quadruplicate (840-1120 ppm) rispetto ai livelli preindustriali (280 ppm). Lo scenario a elevate emissioni risulta caratterizzato dal verificarsi di un consumo intensivo di combustibili fossili e dalla mancata adozione di qualsiasi politica di mitigazione con un conseguente innalzamento della temperatura globale pari a +4-5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali atteso per la fine del secolo. In uno *scenario intermedio (RCP 4.5)*, che assume la messa in atto di alcune iniziative per controllare le emissioni, sono considerati scenari di stabilizzazione: entro il 2070 le concentrazioni di CO₂ scendono al di sotto dei livelli attuali (400 ppm) e la concentrazione atmosferica si stabilizza, entro la fine del secolo, a circa il doppio dei livelli preindustriali. In uno *scenario di mitigazione aggressiva (RCP 2.6)*, invece, le emissioni sarebbero dimezzate entro il 2050.

La struttura del PNACC è suddivisa in diverse sezioni, tra cui il quadro giuridico di riferimento, il quadro climatico nazionale, gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e le vulnerabilità settoriali. In aggiunta al documento sono stati inseriti quattro allegati di riferimento che approfondiscono specifici aspetti del Piano; questi includono due documenti per la definizione di strategie e piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento analitico che riassume il quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e un documento focalizzato sulle azioni di adattamento.

In quest'ultimo sono contenute 361 misure di carattere nazionale o regionale che dovranno essere intraprese in vari settori, dall'energia alla sanità, dalla gestione idrica e del dissesto alle foreste, zone costiere e insediamenti urbani e una serie di indicazioni per l'integrazione nella pianificazione territoriale locale e regionale (mancante un'indicazione per la pianificazione economica).

L'obiettivo principale del PNACC è *fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.* Inoltre, il Piano specifica che *servono azioni sistemiche (riportate a seguire), le quali attraverso lo stanziamento di risorse in modo strutturato vadano a mitigare gli impatti negativi sulle comunità che subiscono gli eventi climatici estremi e a lunga insorgenza, causando ricadute in termini di capacità produttiva e perdita di posti di lavoro con conseguente necessità di riqualificazione professionale. Oltre a maggiori incentivi, anche fiscali, per i sistemi di produzione innovativi, sostenibili ed a impatto climalterante ridotto.*

	ID Documento Committente	Pagina 22 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

N	Misura	Azione	Obiettivo	Indicatore di avanzamento (metodo di misura)	Target	Tempi di attuazione	Soggetti coinvolti
1	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Istituzione dell'“Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici”	Istituzione dell'Osservatorio nazionale e costituzione della Segreteria tecnica entro tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	Emanazione del decreto ministeriale (Protocollo)	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	MASE
2	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali	Mainstreaming dell'adattamento nella pianificazione a tutti i livelli di governo del territorio	Numero di piani e programmi per i quali sono state individuate modalità, strumenti e soggetti competenti per il mainstreaming / Numero di programmi e/o piani valutati	100%	Sei mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Osservatorio
3	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC entro dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC (Protocollo)	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Osservatorio
4	Rafforzamento delle competenze tecniche per l'adattamento a livello nazionale (Informazione)	Sviluppo di un programma di ricerca per il miglioramento del quadro conoscitivo sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulla vulnerabilità e sui rischi in Italia	Attivazione dell'Accordo/Convenzione entro dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Accordo/Convenzione (Protocollo)	Dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	MASE

Figura 7: Sintesi delle misure e azioni sistemiche del PNACC

In particolare, con riferimento al progetto in esame, tra le misure previste dal Piano si evidenzia la *Diversificazione delle fonti primarie* e la *Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica*.

In questo contesto il progetto in esame risulta pienamente coerente con le misure sopra indicate, concorrendo al perseguimento degli obiettivi del Piano in quanto l'energia solare non solo offre una soluzione a basso impatto per le esigenze energetiche, ma il suo impiego concorre a ridurre le emissioni di gas serra, riducendo l'impatto ambientale e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.


3.2.2 Piani del settore energia

3.2.2.1 Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Il 21/01/2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali, al 2030, sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano ha come traguardo il 2030 e segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, attraverso una nuova politica

	ID Documento Committente	Pagina 23 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità oltre il 2020 seguirà quindi il solco tracciato dalla Strategia per un'Unione dell'energia - basata sulle cinque dimensioni: decarbonizzazione; efficienza; sicurezza energetica; sviluppo del mercato interno dell'energia; ricerca, innovazione e competitività. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile - finalizzata al processo di decarbonizzazione - l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico;
- 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Secondo gli obiettivi del Piano, il parco di generazione elettrica subirà un'importante trasformazione grazie all'obiettivo di *phase - out* della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiungerà i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017.

Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospetta un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030 (Figura 8).

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
Totale	52.258	53.259	68.130	95.210

Figura 8: Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la potenza prodotta da impianti fotovoltaici prevista al 2030 è, infatti, superiore a 50 GW. In Figura 9 si riportano le traiettorie di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste per il 2030 come riportate nel Piano.




Figura 9: Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030.

In quest'ottica, rimane importante, per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra.

Questa indicazione è confermata anche dal Decreto 21 giugno 2024, che all'art. 1 afferma per il 2030 l'obiettivo nazionale di una potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili pari a 80 GW. L'art. 2, Tabella A, individua gli obiettivi di potenza complessiva da raggiungere al 2030 per le varie Regioni; nella Figura seguente è riportato un estratto degli obiettivi di potenza aggiuntiva assegnati dal Decreto alla Regione Emilia-Romagna.


Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330

Figura 10: Estratto Tabella A Decreto 21 giugno 2024 – Obiettivi di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

A tal proposito si evidenzia che l'impianto fotovoltaico di progetto, con potenza di picco pari a **24,586 MWp**, concorre positivamente al raggiungimento degli obiettivi strategici perseguiti dal Piano, e nello specifico agli obiettivi assegnati all'Emilia-Romagna.

3.2.2.2 Piano Energetico Regionale (P.E.R.)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito P.E.R.), approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 111 del 1° marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili (obiettivo al quale il presente progetto intende concorrere), di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

	ID Documento Committente	Pagina 25 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia quali *drivers* di sviluppo dell'economia regionale.




Figura 11: Evoluzione dei principali obiettivi UE in materia di clima ed energia Fonte: elaborazioni ART-ER.

Per la Regione Emilia-Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal PER.

Il 3° Rapporto Annuale di Monitoraggio del PER, per quanto riguarda le fonti rinnovabili per la produzione elettrica, mostra i risultati raggiunti al 31 dicembre 2018 (Figura 12).

In termini assoluti lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale, se gli obiettivi dello scenario tendenziale del PER sono alla portata (2.533 MW, in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia-Romagna), più lontani appaiono quelli dello scenario obiettivo (4.333 MW) (Figura 13).





Figura 12: Impatto sui consumi energetici della crescita economica e dell'efficienza energetica

Fonte: elaborazioni ART-ER su dati ARPAE, x Eurostat, Ministero dello Sviluppo Economico, Terna, GSE, Enea, Snam, ARERA, Ispra, Istat, Prometeia.

Raggiungimento degli obiettivi del PER 2030 - FER-E

Potenza installata (MW)



Raggiungimento degli obiettivi del PER 2030 - FER-E

Produzione elettrica (GWh)





Figura 13: Risultati raggiunti sulle fonti rinnovabili per la produzione elettrica in Emilia-Romagna; Fonte: elaborazioni ART-ER su dati Terna e GSE.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche della Regione Emilia-Romagna, il PER è affiancato dal Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 approvato dall'Assemblea Legislativa, con

	ID Documento Committente	Pagina 27 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

delibera n.112 del 06/12/2022, preceduto da una proposta di “Piano triennale di attuazione del PER 2022-2024”, approvata con delibera di Giunta n.1091 del 27/06/2022, che individua gli assi, le azioni e le risorse per il triennio 2022-2024 e fornisce una stima dei risultati attesi sulla base delle risorse disponibili e dei potenziali investimenti da realizzare nel periodo.

Il Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 rappresenta l’insieme delle azioni che la Regione intende sviluppare nei prossimi tre anni per preparare la strada ai profondi cambiamenti che attendono l’economia regionale, partendo da una forte sensibilizzazione del mondo produttivo, delle Istituzioni, della ricerca e della formazione. I cambiamenti necessari richiedono, infatti, uno sforzo di tutta la società regionale per accrescere l’efficienza energetica, ridurre i consumi di materie prime ed energia, coprire i consumi energetici in maniera progressivamente crescente con le fonti rinnovabili. Per fare questo è indispensabile che siano adottate rapidamente tutte le riforme indicate nei documenti strategici e programmatici a livello europeo e nazionale, a partire dalla semplificazione profonda delle procedure autorizzative e delle regole di mercato.

Le ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR rappresentano un’importante occasione per avviare un percorso in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica in una dimensione sistemica nuova di reale concretezza all’interno di una visione prospettica di lungo periodo.

Nel Piano si stima che al 2024 il livello di copertura dei consumi finali attraverso fonti rinnovabili potrebbe raggiungere un valore di circa il 22%, in linea con le nuove traiettorie di sviluppo delle rinnovabili. Ciò sarebbe possibile grazie all’attivazione di investimenti per circa 8,5 miliardi di euro nel triennio 2022-2024, mobilitabili grazie alle risorse pubbliche stimate nel Piano Triennale di Attuazione per complessivi 4,6 miliardi di euro.

Si evidenzia che l’impianto fotovoltaico di progetto concorre significativamente al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano.

3.2.3 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell’Emilia-Romagna (P.T.P.R.)

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e si pone come riferimento della pianificazione e della programmazione regionale dando disposizioni ed obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali e delle emergenze territoriali.

Dall’analisi della cartografia di Piano emerge che le aree di progetto rientrano nell’Unità di Paesaggio n.10 denominata “Pianura Piacentina” e all’interno di una “Zona di tutela di elementi della centuriazione”, ovvero in aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

Di seguito si riporta l’estratto dell’Allegato G alle Norme di Piano relativo alla descrizione dell’Unità di Paesaggio n.10 denominata “Pianura Piacentina”.

UNITÀ DI PAESAGGIO N. 10: PIANURA PIACENTINA

Comuni interessati (1): Agazzano - Alseno - Besenzone - Borgonovo Val Tidone - Busseto - Cadeo - Calendasco - Cuorso - Carpaneto Piacentino - Castel S. Giovanni - Castell'Arquato - Castelvetro Piacentino - Cortemaggiore - Fiorenzuola d'Arda - Gazzola - Gossolengo - Gragnano Trebbiense - Monticelli D'Ongina - Piacenza - Podenzano - Polesine Parmense - Ponte dell'Olio - Pontenure - Rivergaro - Rottofreno - Sarmato - S. Giorgio Piacentino - S. Pietro in Cerro - Vigolzone - Villanova sull'Arda

Province interessate: Parma - Piacenza

Inquadramento territoriale

Superficie territoriale (Kmq)	Abitanti residenti (tot.)	Densità (ab/Kmq)
948,62	222.950	235,02

Distribuzione della popolazione (2)

Centri	Nuclei	Sparsa
197.440 (89%)	270 (0%)	25.240 (11%)

Temperatura media/annua (C°): 12,4

Precipitazione media/annua (mm): 903

Uso del suolo (ha)

Sup. agricola	Sup. boscata	Sup. urbanizzata	Aree marginali	Altri
92.297 (97,30%)	698 (0,73%)	1.842 (1,94%)	—	23 (0,03%)

Altimetria s.l.m. (per superfici in ha)

<	0 ÷ 40	40 ÷ 600	600 ÷ 1.200	> 1.200
—	7.196 (7,6%)	87.666 (92,4%)	—	—

Capacità d'uso (per superfici in ha)

1. Suoli con poche limitazioni:	—	5. Suoli con limitazioni ineliminabili:	190
2. Suoli con talune limitazioni:	72.041	6. Suoli inadatti alla coltivazione:	—
3. Suoli con intense limitazioni:	11.598	7. Suoli con limitazioni molto intense:	—
4. Suoli con limitazioni molto forti:	281	8. Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione:	10.590

Clivometria (per superfici in ha)

Superfici occupate da fosse	Superfici con pendenze > 35%
618	375

Geologia

Classe litologica prevalente: suoli alluvionali antichi Superficie in ha 47.725


Stato di fatto della strumentazione urbanistica

Comuni privi di strumento o con P.d.F.	6 (20%)
Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78	5 (17%)
Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21-9-84	7 (23%)
Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21-9-84	12 (40%)

Vincoli esistenti

Vincolo idrogeologico	Zone soggette alla Legge 615/1966
Vincolo paesistico	Oasi di protezione della fauna
Vincolo militare	


(1) In tondo i comuni compresi integralmente, in corsivo quelli compresi parzialmente nella unità di paesaggio.
(2) Non vengono considerate le percentuali inferiori all'unità.

	ID Documento Committente	Pagina 29 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti
Elementi fisici — caratteristici affluenti dell'alta pianura a canali anastomizzati.
Elementi Biologici — diminuzione delle alberature rispetto alle altre zone di pianura; — fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti; — nelle aree golenali del fiume Trebbia, torrente Nure è presente la fauna e flora degli ambienti umidi palustri e fluviali; — nell'area collinare in prossimità di Pianello Val Tidone è presente la fauna del piano collinare prevalentemente nei coltivi alternati a incolti e scarsi cedui - del querceto misto caducifoglio.
Elementi Antropici — corti chiuse fortificate; — centri fortificati a pianta regolare di origine medioevale; — chiaviche; — nani curie.
Invarianti del paesaggio — aree golenali dei fiumi appenninici; — corti chiuse fortificate.
Beni culturali di particolare interesse
Beni culturali di interesse geologico - biologico
Beni culturali di interesse storico-testimoniale Centri storici di: Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore, Busseto, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni; Chiaravalle della Colomba; Castelli.
Programmazione
Programmi e Progetti esistenti: — FIO '84: Progetto sistemazione Torrente Chiavenna.

Figura 14: Stralcio Allegato G alle Norme di P.T.P.R. – Unità di Paesaggio n. 10 “Pianura Piacentina”.

Dalla Carta delle Tutele del PTPR (vedi Figura seguente) emerge che l'area in disponibilità ricade interamente all'interno di una “Zona di tutela di elementi della centuriazione” (art. 21d), ovvero aree estese nella cui attuale strutture permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione

	ID Documento Committente	Pagina 30 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

romana. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.





Figura 15: Stralcio della Carta delle tutele del PTPR; in rosso è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico, in blu la linea di connessione elettrica MT, in azzurro l'area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di connessione AT e in verde le servitù di accesso.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si è eseguito da parte di archeologo abilitato lo studio archeologico propedeutico all'assoggettività alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 41 e All. I.8 e secondo le linee guida di cui al DPCM 14 febbraio 2022. Lo studio comprende la raccolta dei dati bibliografici e archivistici (compreso un approfondito studio degli elementi della centuriazione riconoscibili nell'area di interesse), la fotointerpretazione, la ricognizione di superficie, le analisi e valutazione del potenziale archeologico e del rischio archeologico. Tale studio è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio competente per territorio e preposta alla tutela dei beni archeologici cui spetta l'espressione del parere di competenza in merito alla fattibilità dell'opera.

In base alle indagini archeologiche svolte, i principali elementi riconducibili all'impianto storico della centuriazione presenti nell'area d'indagine sono identificabili come segue (vedi Figura):

	ID Documento Committente	Pagina 31 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

- S.C. Via Morlenzetto e canale ad essa affiancato (probabile Cardine della centuria, con andamento Nord-Sud);
- Due elementi disposti ortogonalmente a Via Morlenzetto (probabili Decumani della centuria, con andamento Est-Ovest).

Questi elementi sono esterni alle aree oggetto di intervento, pertanto non saranno interessati dall'opera.

Inoltre, per quanto possibile, il progetto ha posto attenzione a preservare tutte le altre viabilità interpoderali minori presenti all'interno delle aree, anche laddove questi elementi, in base all'analisi archeologica condotta, non risulterebbero essere propriamente riconducibili all'assetto centuriale. Anche tutti i filari relitti, seppur non necessariamente riconducibili a elementi antichi, saranno mantenuti.


Si osserva infine che il progetto ha adottato l'accorgimento di allineare i filari dei pannelli fotovoltaici secondo direttrici parallele all'asse del cardine di Via Morlenzetto; in questo modo il pattern geometrico dell'impianto rispetterà l'assetto della centuriazione.

Per approfondimenti in merito a questi aspetti si rimanda anche alla consultazione degli elaborati Cod055_FV_00019_BPR_RELAZIONE ARCHEOLOGICA E ALLEGATI e Cod055_FV_00020_BPR_TEMPLATE GIS MINISTERIALE ALLEGATO ALLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA.



Figura 16: Individuazione preliminare da analisi archeologica di Cardini e Decumani presenti nell'area di indagine.

Fermo restando quanto sopra riportato, occorre qui precisare che ai sensi della LR 20/2000, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) hanno specificato e articolato le disposizioni

	ID Documento Committente	Pagina 32 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

normative del PTPR in funzione dei differenti caratteri e valori presenti nel territorio di competenza, dandone adeguata rappresentazione cartografica. Si rimanda, pertanto, a quanto argomentato nella sezione dedicata al PTCP per un'individuazione di maggiore dettaglio dei vincoli e tutele che interessano l'area di progetto.

Si ricorda infine che con Delibera di Giunta regionale n.265 del 20 febbraio 2024 è stata recentemente approvata la nuova Intesa istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del MiC per l'Emilia-Romagna in cui è stata conclusa la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea dei Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 presenti in Regione, in attuazione dell'art. 143, comma 1, prima parte delle lettere b), c) e d), del D.Lgs. 42/2004.

Allo stato attuale, gli esiti della ricognizione dei Beni paesaggistici effettuata per l'adeguamento del Piano sono disponibili sul sito <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/> e sul portale della Regione Emilia-Romagna MinERva <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/> (vedi Figura 17), da cui si evince che:

- l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, così come la relativa servitù di accesso, risulta esclusa da aree sottoposte a tutela paesaggistica;
- l'area in cui è prevista la realizzazione della sottostazione elettrica MT/AT ricade per intero nella fascia sottoposta a vincolo paesaggistico del Colatore Canalone;
- la linea elettrica interrata MT di connessione tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica ricade in parte nella fascia sottoposta a vincolo paesaggistico del Colatore Canalone;
- la linea elettrica interrata AT di collegamento tra la sottostazione elettrica di progetto e la sottostazione elettrica di collegamento in comune con altri operatori, ricade per intero nella fascia sottoposta a vincolo paesaggistico del Colatore Canalone;
- la servitù di accesso alla sottostazione elettrica MT/AT (che sfrutta e adegua un percorso già esistente e impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone) ricade per intero nella fascia sottoposta a vincolo paesaggistico del Colatore Canalone.





Figura 17: Localizzazione area di progetto rispetto ai beni paesaggistici individuati con l'adeguamento del PTTP (Fonte: www.patrimonioculturale-er.it/webgis_e e <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/>); in rosso è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico, in blu la linea di connessione elettrica MT, in verde l'area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di connessione AT e in giallo le servitù di accesso.

3.2.4 Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia-Romagna (D.A.L. 28/2010, D.A.L. 125/2023, D.G.R. 693/2024)


Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n.28 avente come oggetto "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica". Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto "occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai

	ID Documento Committente	Pagina 34 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.” Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, che sono successivamente state integrate dalla D.A.L. 125/2023 “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”, pubblicata sul BURERT n.152 dell’8 giugno 2023, Parte seconda; l’intervento non interessa nessuna delle aree “non idonee” individuate (Tabella 1).

Tabella 1: Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell’Allegato 1 della Delibera dell’Assemblea Legislativa n.28 del 2010 (come integrata dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n.125 del 2023).

Aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo ai sensi della D.A.L. 28/2010, come integrata dalla D.A.L. 125/2023			Valutazione sintetica di coerenza
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrare nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	L’area di progetto non è interessata da nessuna delle aree non idonee elencate
		sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		fasce di tutela fluviale di cui all’articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (P.T.P.R.) [...]	
		invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		crinali, individuati dai P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		calanchi (art. 20 c. 3 P.T.P.R.)	
		complessi archeologici ed aree di accertata consistenza archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. del P.T.P.R.)	
		immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo	
		aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”	
2	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.		
3	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.		
4	Le aree forestali, così come definite dall’art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.		
5	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.		

	ID Documento Committente	Pagina 35 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

La “*Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici*” rappresenta graficamente le aree “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell’allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e quelle che sarebbero considerate “idonee con condizioni” (lettera B dell’allegato I alla D.A.L. n. 28/2010).

L’estratto cartografico della Tavola 162SE, di seguito riportato, mostra che i terreni individuati per l’ubicazione dell’impianto fotovoltaico non rientrano tra le aree classificate “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, evidenziate in colore rosso (Figura seguente).





Figura 18: Stralcio tavola 162SE della “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”. L’ovale blu individua l’ubicazione indicativa dell’impianto fotovoltaico in progetto.

Come deducibile dalla Figura precedente, ai sensi della D.A.L. Emilia – Romagna 28/2010, lettera B.2, l’area risulterebbe però teoricamente sottoposta a limitazioni di potenza installabile (con un massimo di 1 MW per impresa), in quanto ricadente in “Zona di tutela degli elementi della centuriazione” (art. 21 PTPR) e in “Zona di tutela della struttura centuriata” (art. 23 PTPC).

Questa limitazione è tuttavia da intendersi oggi completamente superata in relazione agli aggiornamenti normativi intercorsi successivamente alla D.A.L. 28/2010, e, in particolare, in base

	ID Documento Committente	Pagina 37 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

alle modifiche introdotte dalla già menzionata D.A.L. 125/2023, la quale specifica che “è *soppresso il punto B.2* (appunto quello che, nel caso specifico, introdurrebbe la limitazione di 1 MW di potenza, N.d.R.), *e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili*”.

Sempre in merito alle modifiche introdotte dalla D.A.L. 125/2023 occorre inoltre evidenziare che al punto 1), lettera c.2.2 la Delibera introduce anche il seguente criterio:

“[...] si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.


Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l’individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate. Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra.”

I criteri per l’individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate sono stati recentemente definiti mediante la Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2024, n. 693, che stabilisce appunto:

- i documenti e le informazioni da fornire, in forma di autocertificazione, in merito all’Azienda Agricola interessata ed alla tipologia di attività agricola condotta, con l’identificazione delle colture in essere nell’anno di presentazione del progetto e nei tre anni precedenti;
- le procedure di controllo delle eventuali produzioni agricole certificate oggetto di verifica, con particolare riferimento:
 - ✓ alle produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE) n. 848/2018;
 - ✓ alle produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011);
 - ✓ alle produzioni sottoposte a denominazione d’origine e ad indicazione geografica, ai sensi del reg. (UE) 1151/2012 e del reg. (UE) n. 1308/2013, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;
 - ✓ ai foraggi prodotti nella zona d’origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con reg. (UE) n. 794/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso specifico, l’area in cui si colloca l’impianto fotovoltaico è idonea *ope legis* ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter (punto 3) del D.Lgs. 199/2021 ss.mm.ii., in quanto ricadente nella c.d. “solar belt” dell’Autostrada A21.

Inoltre, nell’area in esame è stata verificata l’assenza delle coltivazioni certificate definite dalla D.A.L. 125/2023 e dalla D.G.R. 693/2024, come meglio evidenziato nell’elaborato

	ID Documento Committente	Pagina 38 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Cod055_FV_00027_BGR_RELAZIONE AGRONOMICA e nell'allegata documentazione di autocertificazione sulle colture.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene possibile realizzare un impianto fotovoltaico a terra sul 100% della superficie disponibile, in coerenza con le disposizioni regionali. A questo proposito occorre sottolineare che l'intervento sarà attuato mediante l'impiego di moduli fotovoltaici montati su supporti direttamente infissi nel terreno, senza fondazioni o basamenti in cls, e che le viabilità di servizio interne saranno realizzate in stabilizzato senza impermeabilizzazione del fondo stradale. Al termine del ciclo di vita dell'impianto sarà, quindi, garantito il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, nel rispetto dei dettami della D.A.L.

3.2.5 Piano Forestale Regionale (P.F.R.)

Il Piano Forestale Regionale 2014-2020, approvato con D.A.L. n. 80 del 12 luglio 2016, delinea le strategie del settore e promuove iniziative per coordinare le azioni in materia, in coerenza con la Strategia europea per le foreste del 2013 e con la vigente normativa nazionale di orientamento e modernizzazione del comparto.

L'area oggetto di intervento, situata nell'area forestale "Unione di Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po", non è interessata da elementi individuati dalla cartografia del Sistema Informativo Forestale regionale (vedi Figura seguente).





Figura 19: Localizzazione dell'area oggetto di intervento rispetto alle aree forestali e agli elementi del Sistema Informativo Forestale regionale (fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/piano-forestale-regionale>); in rosso è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico, in blu la linea di connessione elettrica MT, in verde l'area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di connessione AT e in giallo le servitù di accesso.

	ID Documento Committente	Pagina 39 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

3.2.6 Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2030)

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal Decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piani regionali di qualità dell'aria, con l'obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali. Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n.34 del 6 febbraio 2024.

Il P.A.I.R. è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea. Lo scenario di qualità dell'aria al 2030 del Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030).

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.

Art. 4 – Zonizzazione di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.

2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO₂ di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.

3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa entro la zonizzazione "IT0892 – Pianura Ovest" (cfr. Allegato 2 della Relazione Generale), come desumibile dalla Figura 20. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto.





Figura 20: Allegato 2 della Relazione Generale di Piano (P.A.I.R. 2030 Emilia - Romagna).

Art. 27 – Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO₂, COV non metanici, NH₃ introdotte dall'intervento. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma la Giunta Regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.

L'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO₂) e di altri inquinanti rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali.

	ID Documento Committente	Pagina 41 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al suo contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente e non presenta elementi di contrasto con le norme e gli obiettivi di Piano, anzi ne permette il perseguimento dei generali obiettivi.

3.2.7 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. *Direttiva Alluvioni*) del 23/10/2007 che intende istituire “un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...] (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.

Il P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) è stato approvato in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell’art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell’art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del “Programma di Misure” relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010.


Le mappe di pericolosità e di rischio contengono una sintesi di quanto previsto dai PAI vigenti e dagli studi specifici effettuati dalle Autorità di Bacino e dagli altri Enti competenti, rielaborato alla luce del necessario coordinamento europeo. Per descrivere i diversi fenomeni alluvionali che possono avere impatti nel territorio in esame, le attività finalizzate alla mappatura della pericolosità e del rischio ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 49/2010 sono state sviluppate, parallelamente, con riferimento alle seguenti tipologie di fenomeni che si esplicano sui relativi ambiti:

- a) inondazioni dovute ai corsi d’acqua naturali (ambito Corsi d’Acqua Naturali);
- b) inondazioni dovute al reticolo secondario di pianura (ambito Reticolo di Bonifica);
- c) inondazioni da mare (ambito Costa).

Le mappe della pericolosità devono, pertanto, indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all’insieme di cause scatenanti sopra descritte, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- 1) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- 2) Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- 3) Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Con la DGR 1300/2016 la Regione Emilia-Romagna ha emanato le prime disposizioni concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico. La Delibera chiarisce che, l’assetto delle fasce fluviali del PAI vigente/PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese, è confermato (fascia A, B, B di progetto e C) ma, poiché il nuovo quadro conoscitivo può aver modificato l’estensione delle aree potenzialmente allagabili, a tali modifiche si devono applicare le nuove disposizioni, come dettagliate per i singoli Reticoli individuati dal Piano.

	ID Documento Committente	Pagina 42 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Dall'esame delle seguenti figure, che riportano le mappe di pericolosità relative al secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE (DS n. 43/2022 del 11 aprile 2022), si deduce che:

1. per quanto riguarda il Reticolo Principale – RP (Figura 21):
 - a) l'area afferente all'impianto fotovoltaico risulta esterna alle aree allagabili dal Reticolo Principale, fatta eccezione per il sottocampo più settentrionale, che ricade nelle aree allagabili P1-L (Alluvioni rare: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi),
 - b) la linea di connessione elettrica MT (interrata) ricade sostanzialmente per intero nelle aree allagabili P1-L (Alluvioni rare),
 - c) la sottostazione elettrica MT/AT ricade per intero nelle aree allagabili P1-L (Alluvioni rare),
 - d) la linea di connessione elettrica AT (interrata) ricade per intero nelle aree allagabili P1-L (Alluvioni rare),
 - e) le servitù di passaggio ricadono per intero nelle aree allagabili P1-L (Alluvioni rare);
2. per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura – RSP (Figura 22):
 - a) l'area di impianto ricade per intero nelle aree allagabili P2-M (Alluvioni poco frequenti),
 - b) la linea di connessione elettrica MT (interrata) ricade in parte nelle aree P2-M (Alluvioni poco frequenti) e in parte nelle aree P3-H (Alluvioni frequenti),
 - c) la sottostazione elettrica MT/AT ricade per intero nelle aree allagabili P3-H (Alluvioni frequenti),
 - d) la linea di connessione elettrica AT (interrata) ricade in parte nelle aree allagabili P3-H (Alluvioni frequenti) e in parte nelle aree P2-M (Alluvioni poco frequenti),
 - e) le servitù di passaggio ricadono in parte nelle aree P2-M (Alluvioni poco frequenti) e in parte nelle aree P3-H (Alluvioni frequenti).

La DGR 1300/2016 prevede che per le aree ricadenti nelle zone P1 - L (Alluvioni rare: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) del Reticolo Principale, si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e, conseguentemente all'intesa stipulata il 12/04/2012 tra l'Autorità di Bacino del Fiume Po, la Provincia di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna, all'art. 13 del PTCP (vedi paragrafo 3.2.11.1).

Nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione:

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Deve inoltre essere prodotta apposita documentazione che comprenda una valutazione finalizzata a definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.

Per quanto sopra, per la compatibilità degli interventi in progetto con le disposizioni di Piano si rimanda agli approfondimenti effettuati all'interno degli elaborati
 Cod055_FV_00032_BCR_RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA IMPIANTO

FOTOVOLTAICO, Cod055_FV_00033_BCR_RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA, Cod055_FV_00068_BCD_PLANIMETRIA OPERE DI
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IMPIANTO FOTOVOLTAICO e
Cod055_FV_00069_BCD_PLANIMETRIA OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA.




Figura 21: “Scenari di pericolosità” del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – Reticolo Principale. In rosso è l’indicata l’area dell’impianto fotovoltaico, in blu la linea di connessione elettrica MT, in verde l’area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di connessione AT e in giallo le servitù di accesso.





Figura 22: “Scenari di pericolosità” del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – Reticolo Secondario di Pianura. In rosso è l’indicata l’area dell’impianto fotovoltaico, in blu la linea di connessione elettrica MT, in verde l’area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di connessione AT e in giallo le servitù di accesso.

3.2.8 Vincolo idrogeologico

L’area di progetto non è interessata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923.

Come evidenziato nella Relazione Geologica-geotecnica sismica allegata alla documentazione progettuale, l’area di studio ricade all’interno di un contesto di pianura alluvionale essenzialmente stabile e consolidato, nel cui ambito non si sono rilevati fenomeni erosivi e/o d’evoluzione morfologica evidenti.

Per ulteriori approfondimenti in merito a questi aspetti si rimanda alla consultazione degli elaborati Cod055_FV_00022_BCR_RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-SISMICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO e Cod055_FV_00023_BCR_RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-SISMICA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA.

	ID Documento Committente	Pagina 45 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

3.2.9 Classificazione sismica

Con Delibera G.R. n. 146 del 06/02/2023, la Regione Emilia-Romagna ha predisposto l'aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni della Regione, la quale prevede che il territorio comunale di Cortemaggiore venga classificato in classe 3, con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compreso tra 0,05 - 0,15 (a g /g).

Per ulteriori approfondimenti in merito a questi aspetti si rimanda anche alla consultazione degli elaborati Cod055_FV_00022_BCR_RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-SISMICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO e Cod055_FV_00023_BCR_RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-SISMICA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA.





Figura 23: Mappa della classificazione sismica regionale.

3.2.10 Piano Territoriale di Area Vasta di Piacenza (P.T.A.V.)

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto al riordino delle funzioni e delle competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con la legge regionale 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, abrogativa della precedente legge regionale 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, prevedendo tra gli altri i seguenti obiettivi:

- contenimento del consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
- rigenerazione dei territori urbanizzati e miglioramento della qualità urbana ed edilizia;
- tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, dei suoi elementi storici e culturali, dei territori agricoli;

	ID Documento Committente	Pagina 46 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

- promozione delle condizioni di attrattività e di competitività del sistema regionale e dei sistemi locali.

Inoltre, la già menzionata legge pone in capo alla Provincia la funzione di pianificazione strategica di area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali di Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici esulanti dalla scala locale, da esercitarsi attraverso l'elaborazione ed approvazione del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) di cui all'art.42.

La Provincia di Piacenza, con Delib. C.P. n. 9 del 27/3/2024, ha adottato ai sensi dell'art.46 della L.R. n.24/2017 il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), per il quale al momento della redazione del presente documento vige il regime della salvaguardia.

Come evidenziato nella Figura seguente, l'ambito territoriale di area vasta entro il quale ricadono l'impianto in progetto e le relative opere connesse è identificato, nella tavola della Strategia, come *“Ambito che garantisce una fornitura dei Servizi Ecosistemici di produzione agricola e di approvvigionamento idrico, di rilievo per il territorio provinciale e da preservare”*, ed è attraversato da un elemento della grande rete di comunicazione (Autostrada A21).

Inoltre, tra gli obiettivi della Strategia del PTAV è riportato, con riferimento alle zone insediate della pianura, l'Obiettivo Generale 2 (OG 2) *“Terra dell'innovazione, vivibile e attrattiva: nuove traiettorie di sviluppo per il Corridoio insediativo della via Emilia”*, per il quale il PTAV evidenzia che, *concentrandosi qui il maggior consumo di risorse, è importante andare verso una riduzione dei fabbisogni di energia e un aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili*.

Tale Obiettivo Generale è quindi declinato, per quanto di interesse, nell'Obiettivo Specifico (OS 2.4) *“Promuovere politiche di riduzione delle emissioni in atmosfera e di produzione di energia rinnovabile per contenere gli effetti dei cambiamenti climatici”* e quindi nella Politica-azione 2.4.2 *“Incrementare la produzione da FER (fonti energetiche rinnovabili) puntando anche allo sviluppo di progetti di frontiera che possano rinnovare e capitalizzare la tradizione e le competenze di Piacenza nel campo della produzione elettrica (ad esempio produzione da idrogeno)”*.

Il progetto proposto dell'impianto fotovoltaico in oggetto, pertanto, si configura come pienamente coerente con gli obiettivi e le politiche-azioni sopra riportate.





Figura 24: Stralcio della Tavola della Strategia (Obiettivi-politiche-azioni) in corrispondenza dell'area oggetto di studio.

3.2.11 Area dell'impianto fotovoltaico di progetto e relativa servitù di accesso

3.2.11.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Piacenza, approvato con atto del Consiglio Provinciale n.69 del 02/07/2010 e successivamente oggetto di Variante specifica approvata con atto del Consiglio Provinciale n.8 del 06/04/2017 e di alcune Varianti su proposta comunale, costituisce, in materia di pianificazione, il Piano di riferimento per gli strumenti comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area su cui si prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto interessa zone normate in modo specifico in alcuni articoli del P.T.C.P. vigente che sono di seguito analizzati, con particolare

	ID Documento Committente	Pagina 48 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

attenzione ai vincoli ed alle prescrizioni che direttamente o indirettamente possono riguardare l'intervento in oggetto.

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Il Titolo V delle Norme del PTCP attiene al “Sistema energetico” e, l’art. 99 in particolare, riguarda la “Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica”.

L’articolo prevede che *in materia di risparmio energetico, uso razionale dell’energia e sviluppo di fonti rinnovabili, il PTCP assume gli obiettivi specifici indicati nella Relazione di Piano. Al fine di tradurre a livello locale gli obiettivi strategici della Unione Europea: promuovere il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili a partire dalla loro integrazione negli strumenti della pianificazione urbanistica e nelle forme di governo del territorio, valutando preventivamente la sostenibilità energetica degli effetti derivanti dalla attuazione di tali strumenti, il PTCP individua, tra gli altri, i seguenti obiettivi:*

- *assicurare le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia, assumendo gli scenari di produzione, consumo e potenziale energetico come quadri di riferimento con cui dovranno misurarsi sempre di più le politiche territoriali, urbane ed ambientali in un’ottica di pianificazione e programmazione integrata;*
- *attuare obiettivi di risparmio energetico e di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili coniugandoli con le politiche di sviluppo delle filiere locali, di miglioramento tecnologico e di sicurezza dei processi produttivi sotto il profilo ambientale, sociale ed economico;*
- *perseguire l’obiettivo del progressivo avvicinamento dei luoghi di produzione dell’energia ai luoghi di consumo, considerando il territorio non isotropo rispetto alle potenzialità energetiche, in primo luogo se rinnovabili, configurando differenti scenari per le sue differenti parti; favorendo ove possibile impianti di produzione energetica diffusa, avendo riguardo al contenimento di consumo di suolo agricolo, alla salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio;*

L’art. 99, infine, prevede che *in coerenza con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all’interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, sono comunque considerati prioritari i sistemi che impiegano fonti rinnovabili.*

L’intervento è quindi da ritenersi pienamente coerente con le disposizioni del Piano.

TUTELA AMBIENTALE, PAESISTICA E STORICO CULTURALE





Figura 25: Stralcio Tav. A1-3 “Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale”; in blu è indicata l’area dell’impianto fotovoltaico e in verde la relativa servitù di accesso.

In riferimento alla Tavola A1 “Tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale”, emerge che l’area occupata dal sedime dell’impianto fotovoltaico, così come la relativa servitù di accesso, ricade all’interno delle “Zone di tutela della struttura centuriata” (art.23), caratterizzate sia da “Ambiti con presenza di elementi diffusi” che da “Elementi localizzati” (Strada del Morlenzetto).

Si evidenzia inoltre anche la presenza di un percorso consolidato (art.27) appartenente alla viabilità storica, costituito da Via Morlenzo, che delimita il lato meridionale del Lotto C, e di un elemento di interesse storico-architettonico e testimoniale classificato come architettura rurale (art.25) in località Morlenzetto, al confine con i Lotti B e C in disponibilità. Si precisa che tale edificio non è tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per le Zone di tutela della struttura centuriata, il comma 3 dell’art.23 delle norme del PTCP prevede quanto di seguito riportato:

“[...] a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al precedente comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l’orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate le scelte dell’intervento [...]”.

	ID Documento Committente	Pagina 50 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

È inoltre specificato (comma 11) che *“nelle zone di tutela della struttura centuriata possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, nuove aree a destinazione d’uso extragricola ove si dimostri che ciò avvenga senza:*

- a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali esistenti;*
- b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione sui quali sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento”.*

Come già argomentato, l’intervento in esame è coerente con la normativa vigente in quanto ricadente in area idonea per impianti fotovoltaici a terra ai sensi del D.Lgs 199/2021 s.m.i.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si è eseguito da parte di archeologo abilitato lo studio archeologico propedeutico all’assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 41 e All. I.8 e secondo le linee guida di cui al DPCM 14 febbraio 2022.

Lo studio comprende la raccolta dei dati bibliografici e archivistici (compreso un approfondito studio degli elementi della centuriazione riconoscibili nell’area di interesse), la fotointerpretazione, la ricognizione di superficie, le analisi e valutazione del potenziale archeologico e del rischio archeologico. Tale studio è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio competente per territorio e preposta alla tutela dei beni archeologici cui spetta l’espressione del parere di competenza in merito alla fattibilità dell’opera.

In base alle indagini archeologiche svolte, i principali elementi riconducibili all’impianto storico della centuriazione presenti nell’area d’indagine sono identificabili come segue (vedi Figura):

- S.C. Via Morlenzetto e canale ad essa affiancato (probabile Cardine della centuria, con andamento Nord-Sud);
- Due elementi disposti ortogonalmente a Via Morlenzetto (probabili Decumani della centuria, con andamento Est-Ovest).

Questi elementi sono esterni alle aree oggetto di intervento, pertanto non saranno interessati dall’opera.

Inoltre, per quanto possibile, il progetto ha posto attenzione a preservare tutte le altre viabilità interpoderali minori presenti all’interno delle aree, anche laddove questi elementi, in base all’analisi archeologica condotta, non risulterebbero essere propriamente riconducibili all’assetto centuriale. Anche tutti i filari relitti, seppur non necessariamente riconducibili a elementi antichi, saranno mantenuti.

Si osserva infine che il progetto ha adottato l’accorgimento di allineare i filari dei pannelli fotovoltaici secondo direttrici parallele all’asse del cardine di Via Morlenzetto; in questo modo il pattern geometrico dell’impianto rispetterà l’assetto della centuriazione.

Per approfondimenti in merito a questi aspetti si rimanda anche alla consultazione degli elaborati Cod055_FV_00019_BPR_RELAZIONE ARCHEOLOGICA E ALLEGATI e Cod055_FV_00020_BPR_TEMPLATE GIS MINISTERIALE ALLEGATO ALLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA.

ASSETTO VEGETAZIONALE




Figura 26: Stralcio della Tavola A2 "Assetto vegetazionale; in rosso è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico e in blu la relativa servitù di accesso.

Ai sensi dell'art.8 *Assetto vegetazionale*, nella Tavola A2 sono rappresentate:

- area forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);
- area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno);
- elementi lineari (formazioni lineari).

In riferimento a questo tematismo, emerge che l'area occupata dal sedime dell'impianto fotovoltaico non interessa aree forestali, né formazioni lineari.

Si evidenzia la presenza di elementi lineari in adiacenza al Settore D e lungo i confini occidentale e settentrionale dei Settori B e C, che tuttavia saranno integralmente mantenuti.

Si evidenzia inoltre che la servitù di accesso al settore E dell'impianto fotovoltaico ricade in corrispondenza di una viabilità interpodereale esistente e non comporterà pertanto l'eliminazione delle formazioni lineari individuate in Figura 26.

Non sono, pertanto, previsti elementi di contrasto con la normativa di Piano (artt. 8 e 9).

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE





Figura 27: Stralcio della Tavola A5 "Tutela delle risorse idriche"; in rosso è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico e in blu la relativa servitù di accesso.

Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, l'art.35 Acque destinate al consumo umano disciplina:

- a) le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:
 - zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni;
 - zone di rispetto delle captazioni o derivazioni;
- b) le aree di tutela del patrimonio idrico, suddivise in:
 - zone di protezione delle acque superficiali, riferite alle derivazioni e agli invasi per l'approvvigionamento idropotabile;
 - zone di protezione delle acque sotterranee, nel territorio di pedecollina-pianura e collinare-montano, riferite alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali della falda (sorgenti e risorgive) e alle zone di riserva;
- c) le ulteriori aree meritevoli di tutela per elevata vulnerabilità locale o per specifiche necessità di protezione o di risanamento.

In riferimento agli elementi individuati nella Tavola A5 del PTCP, emerge che l'area occupata dal sedime (e la relativa servitù di accesso) dell'impianto fotovoltaico risulta esterna alle "Zone di protezione delle acque sotterranee".




	ID Documento Committente	Pagina 53 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Il progetto non prevede effetti quantitativi o qualitativi sulla risorsa idrica: non sono previsti interventi significativi di impermeabilizzazione dell'area interessata, che sarà mantenuta inerbita con la sola esclusione delle viabilità interne, che saranno comunque realizzate senza asfaltatura del fondo, mantenendo la permeabilità. Il progetto non prevede nemmeno la produzione di scarichi idrici e, per l'eventuale periodico lavaggio dei pannelli, sarà impiegata solo acqua priva di qualsiasi additivo. Non sono, pertanto, previste interferenze del progetto con gli elementi oggetto di tutela.

SCHEMA DIRETTORE DELLA RETE ECOLOGICA



Elementi funzionali

-  Corridoi ecologici fluviali secondari
-  Direttrici da istituire in ambito pianiziale
-  Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura

Elementi naturali esistenti




-  Assetto vegetazionale
-  Reticolo idrografico
-  Elementi lineari

Figura 28: Stralcio della Tavola A6 "Schema direttore della Rete Ecologica"; in rosso è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico e in blu la relativa servitù di accesso.

	ID Documento Committente	Pagina 54 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Gli elementi funzionali della rete ecologica e gli elementi naturali esistenti appartenenti alla rete ecologica sono identificati all'interno della Tavola A6 "Schema direttore della rete ecologica" del PTCP (Figura 28).

Nel caso in esame l'intervento in progetto risulta compatibile e non in contrasto con i disposti dell'art.67 "Rete ecologica" delle norme del Piano, in quanto non ricade all'interno di alcun elemento funzionale della rete ecologica e non interessa alcun elemento naturale esistente.

Si ribadisce in questa sede, come già evidenziato nella sezione dedicata alla Tavola A2 del PTCP, che gli elementi lineari situati in adiacenza all'area dell'impianto fotovoltaico e della relativa servitù di accesso saranno integralmente mantenuti. Si considera inoltre che il progetto prevede la realizzazione di opere a verde di inserimento paesaggistico-ambientale, che implementeranno le connessioni ecologiche locali mediante la messa a dimora di siepi autoctone plurispecifiche.

UNITÀ DI PAESAGGIO





Figura 29: Stralcio della Tavola T1 "Ambiti di riferimento delle Unità di Paesaggio provinciali"; in giallo è indicata la zona di intervento.

In riferimento alla Tavola T1 del PTCP, emerge che l'area occupata dal sedime dell'impianto fotovoltaico (e la relativa servitù di accesso) ricade nell'Unità di Paesaggio di rango provinciale n.3 "Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina", ulteriormente specificata nell'Unità di Paesaggio locale n.3b "Sub-unità della bassa pianura centuriata".

Non si evidenziano elementi di incongruità con gli indirizzi generali individuati dall'Allegato N6 alle Norme del Piano, ferma restando la necessità di salvaguardare per quanto possibile gli elementi vegetazionali esistenti nelle zone interessate dall'intervento e nelle aree limitrofe.

La scheda dell'Unità di paesaggio prescrive inoltre che *“l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio”*; a tal proposito si evidenzia che perimetralmente all'area dell'impianto fotovoltaico è prevista la realizzazione di siepi perimetrali costituite da specie autoctone caratterizzate da abbondanti fioriture.

AREE E BENI SOGGETTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO



**BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA
DEL D.Lgs.42/2004 - Parte Seconda**


150 BENI ARCHITETTONICI (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)

**BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL
D.Lgs.42/2004 - Parte Terza**

**FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI E RELATIVE SPONDE
O PIEDI DEGLI ARGINI** (art.142 comma 1 lettera c.)

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI (art.142 comma 1 lettera g.)
Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227.

Figura 30: Stralcio della Tavola D3 del Quadro Conoscitivo “Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n.42); in blu è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico e in arancione la relativa servitù di accesso.

	ID Documento Committente	Pagina 56 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

La Tavola D3.a del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente (vedi Figura sopra riportata) individua in corrispondenza dell'area in esame il “*Colatore Fontana Alta e Ravacolla*” (n.54) e il “*Colatore Canalone*” (n.56) tra i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art.142 comma 1 lettera c). Dalla consultazione dell'All. D.3.3 del PTCP si evince inoltre che entrambi i corsi d'acqua sono iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza (approvato con R.D. 13.05.37 n. 8285) e risultano tutelati per tutto il loro corso.

Per una trattazione di maggior dettaglio sull'argomento si rimanda al successivo paragrafo 3.2.14.2, anticipando in questa sede che il sedime dell'impianto fotovoltaico in esame non ricade all'interno della fascia di 150 m misurata dalle sponde dei corsi d'acqua tutelati e sottoposta a vincolo paesaggistico.

3.2.11.2 Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cortemaggiore

Il Comune di Cortemaggiore è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Provvedimento di Giunta Provinciale n.14 del 12/01/2000, il Piano è stato successivamente oggetto di Variante Generale, approvata con atto della Giunta Provinciale n.377 del 29/09/2004, e di alcune varianti parziali, l'ultima delle quali approvata con Delibera di Consiglio Comunale Provinciale n.20 del 11/04/2022.

In Figura 31 si riporta lo stralcio della Tavola P1 “Zonizzazione”, da cui si evince che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, compresa la relativa servitù di accesso, ricade all'interno di “*Ambito della struttura centuriata*”, normato dall'art.62 delle norme di Piano.

L'area di progetto risulta inoltre adiacente ad un “*Elemento (traccia) del sistema centuriato*”, costituito da Strada del Morlenzetto.

Si evidenzia, inoltre, che l'art .91 “Classificazione delle zone agricole” specifica che “sono da considerarsi agricole anche le seguenti zone: [...] zone di tutela ambientale: [...] art.62”.

In particolare, all'interno degli ambiti della struttura centuriata l'art.62 delle NTA prevede che “*sono individuati gli elementi della centuriazione che costituiscono la caratterizzazione storica del paesaggio agrario (es. strade, strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione e ogni altro elemento riconoscibile nell'ambito della topografia della divisione agraria) e che in quanto tale devono essere salvaguardati e valorizzati poiché espressione del paesaggio. E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali di cui all'art. 24, § 1 e § 3 dell'art. 24 delle NTA del PTCP. Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono consentiti gli interventi di cui al § 4, 5, 6, 7 dell'art. 24 delle NTA del PTCP. [...] sono ammesse le destinazioni d'uso relative le zone agricole*”.




Figura 31: Stralcio della Tavola P1 "Zonizzazione", in rosso è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico e in blu la relativa servitù di accesso.

Come già argomentato, l'intervento in esame è coerente con la normativa vigente in quanto ricadente in area idonea per impianti fotovoltaici a terra ai sensi del D.Lgs 199/2021 s.m.i.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si è eseguito da parte di archeologo abilitato lo studio archeologico propedeutico all'assoggettività alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 41 e All. I.8 e secondo le linee guida di cui al DPCM 14 febbraio 2022.

Lo studio comprende la raccolta dei dati bibliografici e archivistici (compreso un approfondito studio degli elementi della centuriazione riconoscibili nell'area di interesse), la fotointerpretazione, la ricognizione di superficie, le analisi e valutazione del potenziale archeologico e del rischio archeologico. Tale studio è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio competente per territorio e preposta alla tutela dei beni archeologici cui spetta l'espressione del parere di competenza in merito alla fattibilità dell'opera.

	ID Documento Committente	Pagina 58 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

In base alle indagini archeologiche svolte, i principali elementi riconducibili all'impianto storico della centuriazione presenti nell'area d'indagine sono identificabili come segue (vedi Figura):

- S.C. Via Morlenzetto e canale ad essa affiancato (probabile Cardine della centuria, con andamento Nord-Sud);
- Due elementi disposti ortogonalmente a Via Morlenzetto (probabili Decumani della centuria, con andamento Est-Ovest).

Questi elementi sono esterni alle aree oggetto di intervento, pertanto non saranno interessati dall'opera.

Inoltre, per quanto possibile, il progetto ha posto attenzione a preservare tutte le altre viabilità interpoderali minori presenti all'interno delle aree, anche laddove questi elementi, in base all'analisi archeologica condotta, non risulterebbero essere propriamente riconducibili all'assetto centuriale. Anche tutti i filari relitti, seppur non necessariamente riconducibili a elementi antichi, saranno mantenuti.

Si osserva infine che il progetto ha adottato l'accorgimento di allineare i filari dei pannelli fotovoltaici secondo direttrici parallele all'asse del cardine di Via Morlenzetto; in questo modo il pattern geometrico dell'impianto rispetterà l'assetto della centuriazione.

Per approfondimenti in merito a questi aspetti si rimanda anche alla consultazione degli elaborati Cod055_FV_00019_BPR_RELAZIONE ARCHEOLOGICA E ALLEGATI e Cod055_FV_00020_BPR_TEMPLATE GIS MINISTERIALE ALLEGATO ALLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA.


Per quanto riguarda l'interessamento delle Zone di rispetto stradale cartografate dal Piano, normata dall'art.49 delle norme di Piano, si specifica che saranno osservate le seguenti distanze minime:

a) Strada comunale del Morlenzetto

- 10 m per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, che non costituiscono edificazioni; si specifica che la distanza di 10 m è stata individuata in deroga ai 20 m previsti dalla Tavola P.1 del PRG e dall'art.26, comma 2, lettera d) del Regolamento del Codice della Strada per le strade di tipo F; si ricorda infatti che già la stessa D.A.L. 28/2010 (Lettera C, punto 1.b) individua come idonee all'installazione di impianti fotovoltaici *“le fasce di rispetto stradale a autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del Gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli”*; il Comune sarà quindi chiamato ad esprimersi in merito nell'ambito della Conferenza dei Servizi, in qualità di soggetto Gestore della strada;
- 20 m per quanto riguarda le cabine elettriche (da layout la control room è a 22 m, mentre la cabina di raccolta è a 28 m);
- generalmente 3 m per quanto riguarda la recinzione perimetrale e per quanto riguarda la siepe arbustiva posta all'interno della recinzione stessa; in questo caso la normativa di riferimento è rappresentata dall'art.26, comma 8, del Regolamento del Codice della Strada, che prevede, appunto, una distanza minima di 3 metri per le recinzioni di altezza superiore a 1 metro;

b) Autostrada A21 diramazione Fiorenzuola d'Arda

- 30 m dal confine di proprietà autostradale per quanto riguarda gli elementi dell'impianto che non costituiscono edificazioni (pannelli); si specifica che la distanza di 30 m è stata

	ID Documento Committente	Pagina 59 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

individuata in deroga ai 60 m previsti dalla Tavola P.1 del PRG e dall'art.26, comma 2, lettera a) del Regolamento del Codice della Strada per le autostrade; a questo proposito si veda anche la circolare ANAS CDG-0086754-P del 16/06/2011, che richiama, appunto, la possibilità di deroga da 60 m a 30 m per le fasce di rispetto autostradali di opere non costituenti edificazioni. La Società Autovia Padana sarà chiamata ad esprimersi in merito nell'ambito della Conferenza dei Servizi, in qualità di soggetto Gestore dell'autostrada;

- 60 m per quanto riguarda le cabine elettriche (che quindi rispettano le distanze previste da PRG e dal Regolamento del Codice della Strada);
- 23 m per la recinzione esterna (tale distanza deriva dal fatto che, come evidenziato più sopra, i pannelli sono posti a 30 m, dopodichè sono previste la viabilità di servizio interna di ampiezza pari a 5 m, la siepe perimetrale di ampiezza pari a 2 m e, infine, la recinzione); questa distanza rispetta quanto previsto dall'art.26, comma 8 del Regolamento del Codice della Strada (distanza minima di 3 m); a distanza inferiore a 23 m ed esternamente alla recinzione perimetrale dell'impianto saranno realizzati ulteriori interventi a verde, comunque sempre nel rispetto delle distanze minime previste dall'art.26 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada.

Occorre infine ribadire che l'area risulta idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-ter), punto 3, del D.Lgs. 199/2021 s.m.i. (*aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri*).

Per quanto sopra, non emergono elementi di contrasto con la normativa di Piano in seguito alla realizzazione delle opere in progetto.

3.2.11.3 Zonizzazione acustica del Comune di Cortemaggiore

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica vigente del comune di Cortemaggiore (Figura 32), approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 17/02/2004, l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, compresa la relativa servitù di accesso, ricade per la quasi totalità in Classe III "Aree di tipo misto", con limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA.

Le zone dell'impianto situate in adiacenza al tracciato autostradale ricadono, invece, in Classe IV "Aree di intensa attività umana", con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA.


Nelle analisi acustiche contenute nell'elaborato Cod055_FV_00021_BGR_VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO (FASE DI CANTIERE E FASE DI ESERCIZIO) si è quindi tenuto conto di questi valori limite e l'impianto di progetto garantisce il rispetto dei limiti acustici individuati.



LEGENDA STATO DI FATTO

CLASSE I	dBa diurno-notturno 50-40
CLASSE II	dBa diurno-notturno 55-45
CLASSE III	dBa diurno-notturno 60-50
CLASSE IV	dBa diurno-notturno 65-55
CLASSE V	dBa diurno-notturno 70-60
CLASSE VI	dBa diurno-notturno 70-70

Figura 32: Stralcio delle Tavole 3 e 4 del Piano di Zonizzazione Acustica di Cortemaggiore, in blu è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico e in azzurro la relativa servitù di accesso al settore E.

	ID Documento Committente	Pagina 61 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

3.2.12 Area della sottostazione elettrica MT/AT, percorso di accesso alla stessa e linea di connessione AT

3.2.12.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza (PTCP)

TUTELA AMBIENTALE, PAESISTICA E STORICO CULTURALE





Figura 33: Stralcio Tav. A1-3 “Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale”; in blu è indicata l’area della sottostazione elettrica MT/AT, in rosso la linea di connessione AT e in azzurro il percorso di accesso alla sottostazione di progetto.

In riferimento alla Tavola A1 “Tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale”, emerge che l’area occupata dalla sottostazione elettrica MT/AT ricade all’interno di “*Ambiti con presenza di elementi diffusi*” (art. 23) e in adiacenza ad un “*Elemento localizzato della centuriazione*” (Colatore Canalone). Analogamente, anche il percorso di accesso alla sottostazione di progetto ricade interamente all’interno di “*Ambiti con presenza di elementi diffusi*” (art. 23) e in adiacenza ad un “*Elemento localizzato della centuriazione*” (Colatore Canalone).

Il tracciato della linea di Alta Tensione, che collega la sottostazione elettrica in progetto con la limitrofa Stazione elettrica esistente, attraversa il Colatore Canalone individuato come “*Elemento localizzato della centuriazione*”.

	ID Documento Committente	Pagina 62 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

L'intervento risulta compatibile con la normativa di Piano in quanto non andrà ad alterare le caratteristiche essenziali degli elementi diffusi e localizzati presenti, non essendo previsto alcun intervento od azione che possa interferire, in maniera diretta o indiretta, con gli elementi oggetto di tutela. In particolare, la sottostazione sarà orientata coerentemente con gli assi della centuriazione presenti nel territorio e l'attraversamento del Colatore Canalone da parte della linea elettrica AT di progetto avverrà in cavo sotterraneo posato mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), tecnica che consente di evitare qualsiasi impatto di tipo paesaggistico nei confronti degli elementi tutelati presenti. Anche il percorso di accesso alla sottostazione di progetto, che sfrutta la traccia di un percorso già impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone e che sarà mantenuto permeabile, eventualmente solo inghiaiato, risulta orientato coerentemente con gli elementi della centuriazione presenti (e in particolare con il Colatore Canalone individuato come "Elemento localizzato della centuriazione").

ASSETTO VEGETAZIONALE




Figura 34: Stralcio della Tavola A2 "Assetto vegetazionale"; in rosso è indicata l'area della sottostazione elettrica MT/AT, in blu la linea di connessione AT e in nero il percorso di accesso alla sottostazione di progetto.

In riferimento alla Tavola A2 "Assetto vegetazionale", emerge che l'area occupata dalla sottostazione elettrica MT/AT e il tracciato della linea elettrica AT non interessano aree forestali né formazioni lineari.

Si evidenzia la presenza di un elemento lineare (siepe) situato poco più a sud in corrispondenza delle sponde del Colatore Canalone, in adiacenza al percorso di accesso alla sottostazione di progetto

attualmente già impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone, che sarà comunque integralmente mantenuto.

Non sono, pertanto, previsti elementi di contrasto con la normativa di Piano (artt. 8 e 9).

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE






Figura 35: Stralcio della Tavola A5 "Tutela delle risorse idriche"; in rosso è indicata l'area di progetto qui esaminata.

In riferimento agli elementi individuati nella Tavola A5 del PTCP, emerge che l'area occupata dalla sottostazione elettrica MT/AT, il percorso di accesso alla stessa e il tracciato della linea elettrica AT risultano esterni alle "Zone di protezione delle acque sotterranee".




Non sono, pertanto, previste interferenze del progetto con gli elementi oggetto di tutela; al proposito, si specifica che il percorso di accesso alla sottostazione di progetto, che sfrutta un percorso già esistente e impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone, sarà mantenuto permeabile, eventualmente solo inghiaiato.

	ID Documento Committente	Pagina 64 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

SCHEMA DIRETTORE DELLA RETE ECOLOGICA



Elementi funzionali

-  Corridoi ecologici fluviali secondari
-  Direttrici da istituire in ambito pianiziale
-  Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura

Elementi naturali esistenti




-  Assetto vegetazionale
-  Elementi lineari
-  Reticolo idrografico

Figura 36: Stralcio della Tavola A6 “Schema direttore della Rete Ecologica”; in rosso è indicata l’area della sottostazione elettrica MT/AT, in blu la linea di connessione AT e in nero il percorso di accesso alla sottostazione di progetto.

Gli elementi funzionali della rete ecologica e gli elementi naturali esistenti appartenenti alla rete ecologica sono identificati all’interno della Tavola A6 “Schema direttore della rete ecologica” del PTCP (Figura 36).

Nel caso in esame, l’area della sottostazione elettrica MT/AT, il percorso di accesso alla stessa (che sfrutta un percorso già impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone) e il tracciato della linea elettrica AT ricadono nell’elemento “Ambito di connessione da consolidare e migliorare in pianura”, ovvero in aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati

	ID Documento Committente	Pagina 65 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

per potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso.

L'intervento in progetto risulta compatibile con i disposti dell'art.67 "Rete ecologica" delle norme del Piano in quanto non comporterà l'eliminazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, che risultano del tutto assenti nell'area in esame (a meno di un elemento lineare - siepe situato poco più a sud in corrispondenza delle sponde del Colatore Canalone, che sarà comunque integralmente mantenuto). Inoltre, anche il percorso di accesso alla sottostazione di progetto è già esistente e attualmente impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone. Infine, come indicato al comma 9 del medesimo articolo, è prevista la realizzazione di una siepe perimetrale di carpino bianco (*Carpinus betulus*), che costituisce un'alternativa autoctona alle specie sempreverdi in quanto d'inverno mantiene le foglie secche sui rami fino all'emissione del nuovo fogliame primaverile.

UNITÀ DI PAESAGGIO





Figura 37: Stralcio della Tavola T1 "Ambiti di riferimento delle Unità di Paesaggio provinciali"; in giallo è indicata la zona di intervento qui esaminata.

In riferimento alla Tavola T1 del PTCP, emerge che l'area della sottostazione elettrica MT/AT, il percorso di accesso alla stessa e il tracciato della linea elettrica AT ricadono nell'Unità di Paesaggio

	ID Documento Committente Cod055_FV_00017_BPR ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	Pagina 66 / 89
		Numero Revisione
		00

di rango provinciale n.3 “Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina”, ulteriormente specificata nell’Unità di Paesaggio locale n.3b “Sub-unità della bassa pianura centuriata”.


Non si evidenziano elementi di incongruità con gli indirizzi generali individuati dall’Allegato N6 alle Norme del Piano, ferma restando la necessità di salvaguardare per quanto possibile gli elementi vegetazionali esistenti nelle zone interessate dall’intervento e nelle aree limitrofe; la scheda dell’Unità di paesaggio prescrive inoltre che *“l’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio”*; a tal proposito si evidenzia che perimetralmente all’area della sottostazione elettrica MT/AT è prevista la realizzazione di idonea siepe di carpino bianco (*Carpinus betulus*), che costituisce un’alternativa autoctona alle specie sempreverdi in quanto d’inverno mantiene le foglie secche sui rami fino all’emissione del nuovo fogliame primaverile, garantendo pertanto una schermatura visiva per tutto il corso dell’anno; il Carpino bianco è inoltre una specie tipica per la creazione di siepi dense e schermanti in quanto tollera frequenti e ripetute potature; spicca inoltre per il carattere ornamentale attribuibile al colore della chioma (dal verde intenso durante la stagione vegetativa, al giallo autunnale fino al marrone invernale). Infine, si specifica che il percorso di accesso alla sottostazione di progetto, che sfrutta un percorso già impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone, sarà mantenuto permeabile, eventualmente solo inghiaiato.

AREE E BENI SOGGETTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO



Figura 38: Stralcio della Tavola D3 del Quadro Conoscitivo "Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n.42); in blu è indicata l'area della sottostazione elettrica MT/AT, in rosso il tracciato della linea elettrica AT e in verde il percorso di accesso alla sottostazione di progetto.

Ai sensi della Tavola D3.a del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente (vedi Figura sopra riportata), l'area della sottostazione elettrica MT/AT e il percorso di accesso alla stessa (che sfrutta un percorso già impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone e che sarà mantenuto permeabile, eventualmente solo inghiaiato) risultano adiacenti al "Colatore Canalone"

	ID Documento Committente	Pagina 68 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

(n.56), corso d'acqua elencato tra i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art.142 comma 1 lettera c).

L'area d'intervento della sottostazione elettrica MT/AT e l'eventuale inghiaimento del percorso di accesso alla stessa (come detto, già esistente e impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone), pertanto, ricadono entro la fascia di 150 m misurata dalle sponde del Colatore Canalone sottoposta a vincolo paesaggistico e pertanto risultano soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del summenzionato Decreto. La Relazione paesaggistica è allegata alla documentazione progettuale depositata (elaborato Cod055_FV_00029_BPR_RELAZIONE PAESAGGISTICA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA).

La linea elettrica AT attraversa il citato "Colatore Canalone", corso d'acqua elencato tra i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art.142 comma 1 lettera c), tramite TOC. Per una trattazione di maggior dettaglio sull'argomento si rimanda al successivo paragrafo 3.2.14.2, anticipando in questa sede che la realizzazione del cavidotto AT, essendo questo completamente interrato e non comportando l'eliminazione di vegetazione esistente, non rileva ai fini degli impatti paesaggistici attesi all'interno della fascia di 150 m dalle sponde dei corsi d'acqua tutelati sottoposte a vincolo paesaggistico.

3.2.12.2 Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cortemaggiore

In Figura 39 si riporta lo stralcio della Tavola P1 "Zonizzazione", da cui si evince che l'area occupata dalla sottostazione elettrica MT/AT, dal percorso di accesso alla stessa (percorso già esistente ed impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone) e almeno parte del tracciato della linea elettrica AT ricadono all'interno di "Ambito della struttura centuriata" (art. 62) e in "Zone individuate con Rischio R2" (art. 102) di tipo idraulico; il percorso già esistente di accesso alla sottostazione di progetto, inoltre, in prossimità di Strada Morlenzo interessa un'area individuata come "Verde di tutela", rientrando tra gli "Ambiti di particolare interesse testimoniale", in corrispondenza del Cimitero Ebraico.

Si evidenzia, inoltre, che l'art.91 "Classificazione delle zone agricole" specifica che "sono da considerarsi agricole anche le seguenti zone: [...] zone di tutela ambientale: [...] art.62".

In particolare, all'interno degli ambiti della struttura centuriata l'art.62 delle NTA prevede che "sono individuati gli elementi della centuriazione che costituiscono la caratterizzazione storica del paesaggio agrario (es. strade, strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione e ogni altro elemento riconoscibile nell'ambito della topografia della divisione agraria) e che in quanto tale devono essere salvaguardati e valorizzati poiché espressione del paesaggio. È fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali di cui all'art. 24, § 1 e § 3 dell'art. 24 delle NTA del PTCP. Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono consentiti gli interventi di cui al § 4, 5, 6, 7 dell'art. 24 delle NTA del PTCP. [...] sono ammesse le destinazioni d'uso relative le zone agricole".



	ID Documento Committente	Pagina 69 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00



Figura 39: Stralcio della Tavola P1 "Zonizzazione", in rosso è indicata l'area della sottostazione elettrica MT/AT, in blu il tracciato della linea elettrica AT e in azzurro il percorso di accesso alla sottostazione di progetto.

Per quanto riguarda l'interessamento dell'ambito della struttura centuriata, premesso che la sottostazione elettrica, il percorso di accesso alla stessa e la linea elettrica AT considerate sono opere connesse all'impianto fotovoltaico di progetto, l'intervento risulta compatibile con la normativa di Piano in quanto non andrà ad alterare le caratteristiche essenziali degli elementi diffusi e localizzati individuati, non essendo previsto alcun intervento od azione che possa interferire, in maniera diretta o indiretta, con gli elementi oggetto di tutela. Si osserva in particolare che gli elementi riconducibili all'impianto storico della centuriazione presenti nella zona di progetto sono principalmente identificabili con elementi che saranno preservati dal progetto. In particolare, non saranno obliterate strade, viabilità poderali ed interpoderali, piantate, filari relitti, elementi del reticolo idrografico ed altri elementi che a vario titolo possano essere ricondotti alla centuriazione.

Per approfondimenti in merito a questi aspetti si rimanda anche alla consultazione degli elaborati Cod055_FV_00019_BPR_RELAZIONE ARCHEOLOGICA E ALLEGATI e Cod055_FV_00020_BPR_TEMPLATE GIS MINISTERIALE ALLEGATO ALLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA.

	ID Documento Committente	Pagina 70 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Per quanto riguarda invece l'interessamento di aree soggette a Rischio idraulico R2, l'art.102.03 detta alcune prescrizioni e misure:

- *misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture;*
- *misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni;*
- *utilizzo di materiali e di tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrometriche;*
- *utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto dell'acqua.*


In merito a questi aspetti si rimanda alla consultazione degli elaborati Cod055_FV_00033_BCR_RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA e Cod055_FV_00069_BCD_PLANIMETRIA OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA, che evidenziano la compatibilità idraulica dell'intervento e gli specifici accorgimenti previsti, consistenti nel mantenimento del sedime della Sottostazione ad una quota sopraelevata di circa 50 cm rispetto al piano campagna adiacente. Inoltre, non saranno realizzati locali interrati e sarà garantita la corretta gestione delle acque meteoriche.

In relazione alla linea elettrica AT, l'art.102.03 non riporta particolari prescrizioni o divieti alla realizzazione di condotte interrate per il trasporto dell'energia elettrica e si evidenzia che essa sarà realizzata in cavo interrato e, pertanto, non potrà determinare un elemento di ostacolo o interferenza con il regolare deflusso delle acque, non presentando pertanto elementi di contrasto con la zona a rischio idraulico interessata. Analogamente, anche l'accesso alla sottostazione di progetto (sfruttando un percorso già esistente ed impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone), non potrà determinare un elemento di ostacolo o interferenza con il regolare deflusso delle acque e nemmeno un incremento del livello di impermeabilizzazione delle aree essendone previsto solo l'eventuale inghiaiaimento; non si rilevano, pertanto, elementi di contrasto con la zona a rischio idraulico interessata.

Per quanto sopra, non emergono elementi di contrasto con la normativa di Piano in seguito alla realizzazione delle opere in progetto.

Per quanto riguarda l'interessamento dell'area individuata come “Verde di tutela” in prossimità del Cimitero Ebraico da parte del percorso di accesso alla sottostazione di progetto, si evidenzia che l'art.73 “*Ambiti di particolare interesse testimoniale*” prevede che “*sono individuate con apposita simbologia nelle tavole P1 di P.R.G. gli edifici rurali e/o civili, architetture vegetali (parchi, giardini) e architetture del verde consolidato*” e, in particolare, all'art.73.03 specifica che sono ammessi “*interventi, modalità ed usi secondo quanto definito nell'art. 33, 33.13, art. 68, 68.05 delle presenti norme di attuazione*”. L'art.33.13 specifica che “*le aree verdi individuate con apposito retino nelle tavole P1 e P2 di PRG. costituiscono un verde urbano o extra urbano di valorizzazione di edifici e o complessi nodali aventi valore storico artistico architettonico o testimoniale. Dette aree sono inedificabili ed è ammessa la normale attività agricola e o la sistemazione a prato o giardino*”. Al proposito, si specifica che il percorso che interessa tale area risulta già esistente ed impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone, prevedendone eventualmente il solo inghiaiaimento del fondo.

Infine, per quanto riguarda la linea elettrica AT di progetto di collegamento della sottostazione elettrica di progetto con la stazione elettrica esistente, si evidenzia che essa interessa, per un breve tratto, terreni che risultano essere catastalmente di proprietà privata e che attualmente non si trovano

	ID Documento Committente	Pagina 71 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

nella disponibilità del Proponente. Si rende, pertanto, necessaria l'attivazione di una procedura espropriativa (per l'apposizione di servitù di passaggio di elettrodotto) e quindi specifica Variante urbanistica (nel caso specifico coinvolgendo il Piano Regolatore Generale del Comune di Cortemaggiore), per consentire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

A tal proposito, il D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., art.12 comma 3, specifica che l'autorizzazione unica “[...] *costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”. Inoltre, la LR n.4/2018, all’art.21, specifica ulteriormente che:


- comma 1: “*ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:*
 - b) *opere pubbliche o di pubblica utilità*”

[l’art.12, comma 1, del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. specifica che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”];
- comma 2: “*il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat) [...] positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l’assenso dell’amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito; [...] in tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all’effettivo stato dei luoghi ed all’impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale; in tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa [...] la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell’intesa per l’approvazione della variante e dell’espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi*”;
- comma 3: “*il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli [...] 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n.241 del 1990*”.

La documentazione per l’istanza di autorizzazione unica è completata dalla proposta di Variante dello strumento urbanistico vigente del Comune di Cortemaggiore (v. elaborato *****), che si intende parte del SIA.

3.2.12.3 Zonizzazione acustica del Comune di Cortemaggiore

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica vigente del comune di Cortemaggiore (Figura 40), approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 17/02/2004, l’area in cui è prevista la realizzazione della sottostazione elettrica MT/AT, del percorso di accesso alla stessa (percorso già esistente ed impiegato per la conduzione del fondo e per la manutenzione del Colatore Canalone) e della linea di connessione AT ricadono in Classe III “Aree di tipo misto”, con limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA.

	ID Documento Committente	Pagina 72 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Nelle analisi acustiche contenute nell'elaborato Cod055_FV_00021_BGR_VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO (FASE DI CANTIERE E FASE DI ESERCIZIO) si è quindi tenuto conto di questi valori limite e la sottostazione elettrica di progetto garantisce il rispetto dei limiti acustici individuati.





Figura 40: Stralcio delle Tavole 3 e 4 del Piano di Zonizzazione Acustica di Cortemaggiore, in blu è indicata l'area dell'impianto fotovoltaico e in verde il percorso di accesso alla sottostazione di progetto.

	ID Documento Committente	Pagina 74 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

il tracciato delle linee MT sarà comunque orientato coerentemente con gli elementi della centuriazione presenti.

ASSETTO VEGETAZIONALE




Figura 42: Stralcio della Tavola A2 “Aspetto vegetazionale”; in rosso è indicato il tracciato della linea elettrica MT (in blu le aree di impianto).

In riferimento alla Tavola A2 “Aspetto vegetazionale”, emerge che il tracciato della linea di connessione MT tra l’impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica MT/AT interessa una “Formazione lineare” individuata a sud del toponimo “Madonna”.

Occorre tuttavia evidenziare che in seguito ai sopralluoghi effettuati l’elemento individuato dalla Tavola A2 non risulta essere presente; inoltre, nel tratto in questione la linea sarà realizzata al di sotto della viabilità interpodereale esistente, escludendo pertanto eventuali impatti nei confronti degli elementi vegetazionali potenzialmente presenti in adiacenza.

Per quanto sopra, non sono previsti elementi di contrasto con la normativa di Piano (artt. 8 e 9).

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE





Figura 43: Stralcio della Tavola A5 “Tutela delle risorse idriche”; in blu è indicato il tracciato della linea elettrica MT in progetto mentre in rosso l’area dell’impianto fotovoltaico e della sottostazione elettrica MT/AT

In riferimento agli elementi individuati nella Tavola A5 del PTCP, emerge che il tracciato della linea di connessione MT tra l’impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica MT/AT risulta esterno alle “Zone di protezione delle acque sotterranee”.




Non sono, pertanto, previste interferenze del progetto con gli elementi oggetto di tutela.

	ID Documento Committente	Pagina 76 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

SCHEMA DIRETTORE DELLA RETE ECOLOGICA



Elementi funzionali

-  Corridoi ecologici fluviali secondari
-  Direttrici da istituire in ambito pianiziale
-  Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura

Elementi naturali esistenti





-  Assetto vegetazionale
-  Reticolo idrografico
-  Elementi lineari

Figura 44: Stralcio della Tavola A6 “Schema direttore della Rete Ecologica”; in blu è indicato il tracciato della linea elettrica MT (in rosso le aree di impianto).

Gli elementi funzionali della rete ecologica e gli elementi naturali esistenti appartenenti alla rete ecologica sono identificati all’interno della Tavola A6 “Schema direttore della rete ecologica” del PTCP (Figura 44).

Nel caso in esame, solamente un piccolo tratto del tracciato della linea di connessione MT tra l’impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica MT/AT ricade in un elemento funzionale della Rete ecologica provinciale, nello specifico nell’elemento “*Ambito di connessione da consolidare e migliorare in pianura*”, ovvero in aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati per potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell’inquinamento diffuso.

	ID Documento Committente	Pagina 77 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Le operazioni di messa in opera della linea elettrica interrata risultano compatibili con i disposti dell'art.67 "Rete ecologica" delle norme del Piano in quanto non comporteranno l'eliminazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, essendo effettuate in corrispondenza di viabilità interpoderali e terreni agricoli.

UNITÀ DI PAESAGGIO





Figura 45: Stralcio della Tavola T1 "Ambiti di riferimento delle Unità di Paesaggio provinciali"; in giallo è indicata la zona di intervento.

In riferimento alla Tavola T1 del PTCP, emerge che il tracciato della linea di connessione MT tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica MT/AT ricade nell'Unità di Paesaggio di rango provinciale n.3 "Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina", ulteriormente specificata nell'Unità di Paesaggio locale n.3b "Sub-unità della bassa pianura centuriata".

Trattandosi di una linea interrata, non si evidenziano elementi di incongruità con gli indirizzi generali individuati dall'Allegato N6 alle Norme del Piano, ferma restando la necessità di salvaguardare per quanto possibile gli elementi vegetazionali esistenti nelle zone interessate dall'intervento e nelle aree limitrofe.

AREE E BENI SOGGETTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO




**BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA
DEL D.Lgs.42/2004 - Parte Seconda**

150 BENI ARCHITETTONICI (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)

**BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL
D.Lgs.42/2004 - Parte Terza**

**FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI E RELATIVE SPONDE
O PIEDI DEGLI ARGINI** (art.142 comma 1 lettera c.)

Figura 46: Stralcio della Tavola D3 del Quadro Conoscitivo "Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n.42); in blu è indicato il tracciato della linea elettrica MT (in nero le aree di impianto).

	ID Documento Committente	Pagina 79 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

La Tavola D3.a del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente (vedi Figura sopra riportata) individua in corrispondenza dell'area in esame il “*Colatore Fontana Alta e Ravacolla*” (n.54) e il “*Colatore Canalone*” (n.56) tra i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art.142 comma 1 lettera c). Dalla consultazione dell'All. D.3.3 del PTCP si evince inoltre che entrambi i corsi d'acqua sono iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza (approvato con R.D. 13.05.37 n. 8285) e risultano tutelati per tutto il loro corso.


Per una trattazione di maggior dettaglio sull'argomento si rimanda al successivo paragrafo 3.2.14.2, anticipando in questa sede che la realizzazione del cavidotto MT, essendo questo completamente interrato e non comportando l'eliminazione di vegetazione esistente, non rileva ai fini degli impatti paesaggistici attesi all'interno della fascia di 150 m dalle sponde dei corsi d'acqua tutelati sottoposte a vincolo paesaggistico.

3.2.13.2 Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cortemaggiore

In Figura 47 si riporta lo stralcio della Tavola P1 “Zonizzazione”, da cui si evince che il tracciato della linea di connessione MT ricade all'interno di “Ambito della struttura centuriata” (art.62) e, per una parte, all'interno di “Zone individuate con Rischio R2” (art. 102) di tipo idraulico.

Si evidenzia, inoltre, che l'art.91 “Classificazione delle zone agricole” specifica che “*sono da considerarsi agricole anche le seguenti zone: [...] zone di tutela ambientale: [...] art.62*”.

In particolare, all'interno degli ambiti della struttura centuriata l'art.62 delle NTA prevede che “*sono individuati gli elementi della centuriazione che costituiscono la caratterizzazione storica del paesaggio agrario (es. strade, strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione e ogni altro elemento riconoscibile nell'ambito della topografia della divisione agraria) e che in quanto tale devono essere salvaguardati e valorizzati poiché espressione del paesaggio. È fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali di cui all'art. 24, § 1 e § 3 dell'art. 24 delle NTA del PTCP. Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono consentiti gli interventi di cui al § 4, 5, 6, 7 dell'art. 24 delle NTA del PTCP. [...] sono ammesse le destinazioni d'uso relative le zone agricole*”.

	ID Documento Committente	Pagina 80 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00





Figura 47: Stralcio della Tavola P1 “Zonizzazione”; in rosso è indicato il tracciato della linea elettrica MT in progetto, (in blu le aree di impianto).

Per quanto riguarda l’interessamento dell’ambito della struttura centuriata, premesso che la linea elettrica MT considerata è un’opera connessa all’impianto fotovoltaico di progetto, l’intervento risulta compatibile con la normativa di Piano in quanto non andrà ad alterare le caratteristiche essenziali degli elementi diffusi e localizzati individuati, dal momento che la linea sarà completamente interrata.

Per quanto riguarda invece l’interessamento di aree soggette a Rischio idraulico R2, l’art.102.03 non riporta particolari prescrizioni o divieti alla realizzazione di condotte interrate per il trasporto dell’energia elettrica. La linea elettrica MT di progetto, inoltre, sarà realizzata in cavo interrato e, pertanto, non potrà determinare un elemento di ostacolo o interferenza con il regolare deflusso delle acque, non presentando pertanto elementi di contrasto con la zona a rischio idraulico interessata.

	ID Documento Committente	Pagina 81 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Per quanto sopra, non emergono elementi di contrasto con la normativa di Piano in seguito alla realizzazione delle opere in progetto.

3.2.13.3 Zonizzazione acustica del Comune di Cortemaggiore

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica vigente del comune di Cortemaggiore (Figura 48), approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 17/02/2004, il tracciato della linea di connessione MT ricade per la quasi totalità in Classe III “Aree di tipo misto” (limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA), mentre nel tratto di attraversamento del tracciato autostradale, ricade in Classe IV “Aree di intensa attività umana” (limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA). Nelle analisi acustiche contenute nell’elaborato Cod055_FV_00021_BGR_VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO (FASE DI CANTIERE E FASE DI ESERCIZIO) si è quindi tenuto conto di questi valori limite.





Figura 48: Stralcio delle Tavole 3 e 4 del Piano di Zonizzazione Acustica di Cortemaggiore, in blu è indicato il tracciato della linea elettrica MT in progetto (in nero le aree di impianto).


	ID Documento Committente	Pagina 82 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

3.2.14 Analisi dei vincoli di tutela naturalistica, paesaggistica ed archeologica

3.2.14.1 Vincoli di tutela naturalistica


L'area oggetto di intervento, sia per quanto riguarda l'impianto che le opere connesse, ricade in zone non soggette ad alcun vincolo di tutela naturalistica; nello specifico, in corrispondenza dell'area di progetto non sono presenti né aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve regionali e naturali, aree di riequilibrio ecologico, ecc.) né aree facenti parte della Rete Natura 2000.


Le opere in progetto distano infatti oltre 6 km dal Sito ZSC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" (Figura seguente).




Siti Natura 2000

SIC/ZSC e ZPS regionali

 SIC/ZSC

 SIC/ZSC-ZPS

 ZPS

SIC e ZSC - fuori regione




ZPS - fuori regione



Figura 49: Localizzazione opere in progetto rispetto alle aree naturali protette e ai siti della Rete Natura 2000 (fonte: https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html).

Considerate le distanze intercorrenti e la presenza di aree produttive e di infrastrutture viarie interposte tra l'area di progetto e i Siti Rete Natura 2000 sopra richiamati, si ritiene che l'intervento in progetto non determini alcuna incidenza di tipo diretto o indiretto nei confronti degli habitat e delle

	ID Documento Committente	Pagina 83 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

specie tutelate dai siti stessi sia durante la fase di cantiere (temporalmente limitate) che in fase di esercizio.

Per tale motivo si ritiene che il progetto in esame non debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa nazionale (DPR 357/97 e DPR 120/2003) e regionale (DGR 1174/2023).

L'area, inoltre, non presenta alcuna interazione con le aree protette Important Bird Areas (IBA). Il sito protetto più vicino, denominato "Fiume Po dal Ticino a Isola Boscone" (codice IBA 199), è situato oltre 6 km a nord dell'area di progetto.

3.2.14.2 Vincoli di tutela paesaggistica

In prossimità dell'area oggetto di intervento risultano individuate alcune aree soggette a vincolo paesaggistico secondo quanto stabilito dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.; nello specifico (vedi Figura 50):

- Colatore Fontana Alta e Ravacolla e la relativa fascia di tutela di 150 m individuata ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c);
- Colatore Canalone e la relativa fascia di tutela di 150 m individuata ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c);
- "territori coperti da foreste e boschi tutelati" individuati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. g), il più vicino dei quali è situato nei pressi del toponimo "La Barattiera".






Figura 50: - Localizzazione area di progetto rispetto agli elementi sottoposti a tutela paesaggistica dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 (Fonte: www.patrimonioculturale-er.it/webgis e <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/>); in rosso è l'indicata l'area dell'impianto fotovoltaico, in blu la linea di connessione elettrica MT, in verde l'area della sottostazione elettrica, in magenta la linea di alta tensione e in giallo le servitù di accesso.

Come si evince da Figura 50, l'area della sottostazione elettrica MT/AT e il percorso di accesso alla stessa (che comunque impiega un percorso già esistente e utilizzato per la conduzione del fondo e la manutenzione del Colatore Canalone e che sarà al più oggetto di inghiaimento) ricadono all'interno della fascia di tutela del Colatore Canalone individuata ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del summenzionato Decreto e pertanto le opere in essa realizzate sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica. Viene quindi allegata alla documentazione di progetto la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, al fine di consentire una compiuta valutazione degli impatti paesaggistici dell'intervento (elaborato Cod055_FV_00029_BPR_RELAZIONE PAESAGGISTICA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA).

	ID Documento Committente	Pagina 85 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

Anche parte della linea MT di collegamento tra l'impianto e la sottostazione elettrica di progetto ricade parzialmente all'interno dell'ambito tutelato, così come il tratto di linea AT di progetto di connessione con la stazione elettrica esistente; in questi casi, però, gli interventi non rilevano ai fini della valutazione paesaggistica, in quanto le linee saranno completamente interrato (in particolare la linea AT attraverserà il Colatore Canalone mediante Trivellazione Orizzontale Controllata). Questi interventi, infatti, ancorché ubicati in area vincolata, sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in quanto rientrano nella categoria A.15 dell'Allegato A di cui all'art.2 del D.P.R. n.31/2017 (interventi riconducibili alla “[...] realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete”).

Sempre in merito ai vincoli di tutela paesaggistica, occorre infine evidenziare che le aree di progetto non sono interessate da zone gravate dagli usi civici, come specificato da apposita dichiarazione rilasciata dal Comune di Cortemaggiore con Protocollo 4181 del 20 marzo 2023. In tale nota, il Comune di Cortemaggiore - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO – SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA, riporta quanto segue: “[...] Richiamato il CDU in oggetto, rilasciato in data 3 marzo 2023 (prot. 3396), si precisa che all'interno del Piano Regolatore Generale, redatto ai sensi della L.R. 47/78, Variante Generale adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 01/07/2000 e approvata con atto di Giunta Provinciale n. 296 del 25/07/2001, successivamente oggetto di Varianti Ordinarie approvate con atti della Giunta Provinciale n. 279 del 09/06/2004, n. 377 del 29/09/2004 e n. 14 del 12/01/2006, non sono riportati vincoli derivanti dai cosiddetti “usi civici”, e che l'insussistenza degli stessi sia attestata con decreto di archiviazione del Commissario per gli usi civici della Regione Emilia-Romagna - Decreto 617 27-01-1940, e dalla mappatura reperibile dal sito istituzionale della Emilia Romagna sezione “agricoltura, caccia e pesca”.

	ID Documento Committente	Pagina 86 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00



	<h2 style="text-align: center;">Comune di Cortemaggiore</h2> <p style="text-align: center;">Provincia di Piacenza SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO – SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</p>
<p>Protocollo: 4181</p>	
<p>OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica rilasciato prot. 3396 del 3 marzo 2023: - foglio 4 mappali 1, 7, 13, 19; - foglio 17 mappali 3, 4, 9,18; - foglio 6 mappale 16; - foglio 31 mappali 6, 7, 9, 10 – USI CIVICI.</p>	
<p>Vista la richiesta registrata al prot. n. 2022 in data 7 febbraio 2023, presentata dal Sig. Neri Giovanni, nato a Piacenza l'11/08/1965, nella sua qualità di "legale rappresentante" della società Futuro Solare S.r.l., con sede in via Nicolodi n. 5/A, a Parma, intesa ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica dei terreni distinti al N.C.T. di questo Comune in oggetto elencati;</p>	
<p>Considerato che nell'istanza si chiede di specificare "l'esistenza o meno del vincolo paesaggistico di uso civico che può gravare sui terreni";</p>	
<p>Richiamato il CDU in oggetto, rilasciato in data 3 marzo 2023 (prot. 3396), si precisa che ALL'INTERNO Piano Regolatore Generale, redatto ai sensi della L.R. 47/78, Variante Generale adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 01/07/2000 e approvata con atto di Giunta Provinciale n. 296 del 25/07/2001, successivamente oggetto di Varianti Ordinarie approvate con atti della Giunta Provinciale n. 279 del 09/06/2004, n. 377 del 29/09/2004 e n. 14 del 12/01/2006, non sono riportati vincoli derivanti dai cosiddetti "usi civici", e che l'insussistenza degli stessi sia attestata con decreto di archiviazione del Commissario per gli usi civici della Regione Emilia-Romagna - Decreto 617 27-01-1940, e dalla mappatura reperibile dal sito istituzionale della Emilia Romagna sezione "agricoltura, caccia e pesca": https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/enti-beni-collettivi/approfondimenti-enti-beni-collettivi-e-usi-civici.</p>	
<p>Cortemaggiore, 20 marzo 2023</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Il responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata</i> <i>Arch. Davide Mori</i> <i>Documento firmato digitalmente</i> <i>ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.</i></p>	

Figura 51: Stralcio del Protocollo 4181 del 20 marzo 2023 del Comune di Cortemaggiore (PC)

	ID Documento Committente	Pagina 87 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

3.2.14.3 Vincoli archeologici

In corrispondenza dell'area di progetto non è presente alcuna emergenza archeologica sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Come già evidenziato in precedenza, si segnala comunque che l'area d'intervento ricade in "*Zone di tutela della struttura centuriata*", caratterizzate sia da "*Ambiti con presenza di elementi diffusi*" che da "*Elementi localizzati*" (Strada del Morlenzetto e Colatore Canalone).

Anche in relazione a questa segnalazione, posto che il progetto non prevede l'esecuzione di significative opere di sbancamento (gli scavi saranno limitati alla sola posa dei cavidotti interni ed esterni ed alla realizzazione di fondazioni e basamenti di viabilità interne e cabine), alla documentazione di progetto si è ritenuto opportuno allegare gli elaborati Cod055_FV_00019_BPR_RELAZIONE ARCHEOLOGICA E ALLEGATI e Cod055_FV_00020_BPR_TEMPLATE GIS MINISTERIALE ALLEGATO ALLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.


3.2.14.4 Distanze di rispetto dagli elementi del reticolo idrografico minore gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza

Nella Figura seguente sono rappresentate le aree di intervento, comprensive anche dei tracciati dei cavidotti di connessione interrati (MT e AT), con l'indicazione degli elementi del reticolo idrografico minore gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza:

- Cavo Mansi;
- Cavo Vecchio Mansi;
- Canale di bonifica Canalone di Cortemaggiore.

A seguito di una verifica preliminare effettuata con il Consorzio, sono stati da questo indicati i seguenti criteri di progettazione:

- a) Cavo Mansi e Cavo Vecchio Mansi (adiacenti all'impianto fotovoltaico in progetto e interessati dai cavidotti interrati MT):
 - i pannelli fotovoltaici, le cabine, le recinzioni perimetrali e le fasce verde di mitigazione ambientale devono essere posizionate garantendo il mantenimento di una fascia di rispetto di ampiezza non inferiore a 5,00 m dalla sponda dei canali;
 - per l'attraversamento mediante cavidotto interrato MT dovrà essere garantita una distanza verticale non inferiore a 1,00 m tra il cavidotto stesso e il fondo di scorrimento dei canali; per gli scavi di attraversamento effettuati su questi canali è da preferire la posa con tecnica no-dig, ma il Consorzio può ritenere assentibili anche interventi di scavo a cielo aperto delle sponde e del fondo; nel caso di attraversamento con scavo a cielo aperto, il ripristino finale dovrà essere eseguito con particolare cura in merito alla compattazione del materiale smosso durante lo scavo, valutando la necessità di rivestimento con pietrame della sezione idraulica per una larghezza pari almeno al fronte dello scavo,
 - per gli scavi dei tratti di cavidotto MT posti in parallelismo con il reticolo idraulico di bonifica sarà mantenuta una distanza orizzontale non inferiore a 2,00 m dalla sponda dei canali.
- b) Canale di bonifica Canalone di Cortemaggiore (adiacente alla Sottostazione elettrica in progetto e interessato dal cavidotto interrato AT):

	ID Documento Committente	Pagina 88 / 89
	Cod055_FV_00017_BPR	Numero Revisione
	ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA, PIANIFICATORIA E URBANISTICA	00

- le opere fisse costituenti la Sottostazione elettrica dovranno essere posizionate a distanza non inferiore a 10,00 m dalla sponda del canale;
- le opere mobili quali recinzione perimetrale e la siepe di mitigazione dovranno essere posizionate a distanza non inferiore a 5,00 m dalla sponda del canale;
- per l'attraversamento con la linea elettrica AT di progetto dovrà preferibilmente essere evitato lo scavo a cielo aperto delle sponde e del fondo del canale, prevedendo l'adozione di tecnica no-dig (Trivellazione Orizzontale Controllata), con distanza verticale di attraversamento non inferiore a 1,00 m dal fondo di scorrimento.

I criteri sopra elencati sono stati recepiti dal progetto. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza sarà comunque chiamato ad esprimersi formalmente in merito a quanto sopra indicato, nell'ambito del procedimento autorizzativo.




Figura 52: Individuazione degli elementi del reticolo idrografico minore gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza interessati dagli interventi in progetto.